*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 165° - Numero 184**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 7 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. **110**.

**Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 16 maggio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*
## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

### Art. 1.
### *Pianificazione annuale dell'attività di riscossione*

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *b)* e 14, comma 1, lettera *f)*, numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 2.
### *Adempimenti dell'Agente della riscossione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

*a)* la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

*b)* il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera *a)*;

*c)* la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;

*d)* la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 3.
### *Discarico automatico o anticipato*

1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal
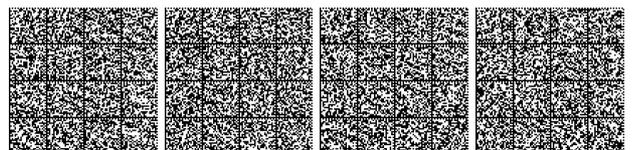
decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

*a)* la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

*b)* mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;

*c)* la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:

*a)* dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera *a)*, tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

*Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

*a)* al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

*b)* tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

*a)* a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera *a)*;

*b)* a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera *b)*.

Art. 5.

*Riaffidamento dei carichi*

1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

*a)* gestita direttamente dall'ente creditore;

*b)* affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*c)* riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera *c)*, è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

3. Nei casi di cui al comma 2:

*a)* l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
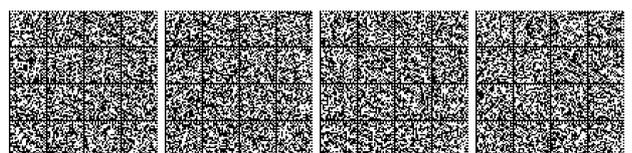
*b)* se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

*c)* le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*, e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

### Art. 6.

*Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

*a)* rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

*b)* rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:

*a)* per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;

*b)* per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera *a)* è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.

4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:

*a)* dalla comunicazione di avvio del procedimento;

*b)* ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.

8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.

9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabi-

lite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
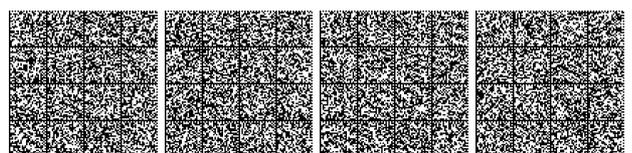
10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

*a)* dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

*b)* dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *c)*, e 5.

12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

## Art. 7.

*Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

*a)* il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;

*b)* il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;

*c)* il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

## Art. 8.

*Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera* a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025*

1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.

4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le quote di cui al comma 1 per le quali:

*a)* alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

*b)* nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e
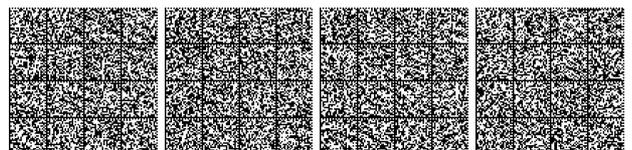
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

5. Per le quote di cui al comma 4, lettera *a)*, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera *b)*, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.

6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 9.

*Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera* a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024*

1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.

4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le quote del presente articolo per le quali:

*a)* alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

*b)* nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.

5. Per le quote di cui al comma 4, lettera *a)*, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera *b)*, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.

6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10.

*Norme di coordinamento e abrogazione*

1. Sono abrogati:

*a)* gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

*b)* l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

*c)* l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*d)* l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
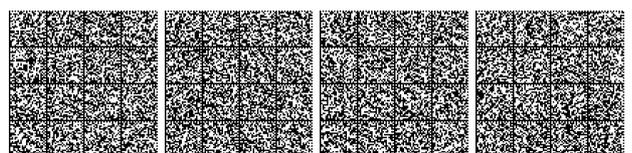
*Capo II*

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 11.

*Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione*

1. All'articolo 1, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;

*b)* le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»;

*c)* le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

Art. 12.

*Disposizioni in materia di impugnazione*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

*a)* per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

*b)* per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del presente decreto;

*c)* per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

*d)* nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

*e)* in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

*f)* nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Art. 13.

*Disposizioni in materia di dilazione*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

*a)* ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

*b)* novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

*c)* centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

*b)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

*a)* per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

*b)* per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

*a)* per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

*b)* per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

*a)* particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

*b)* specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera *b)*, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera *b)*.»;

*c)* al comma 1-*bis*, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;
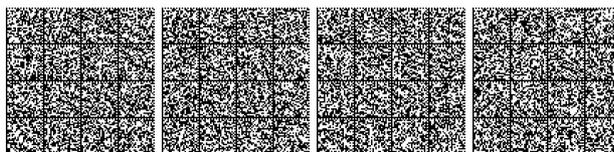
*d)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;

*e)* al comma 1-*quater*, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

*f)* al comma 1-*quater*.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

*g)* il comma 1-*quinquies* è abrogato;

*h)* al comma 3-*bis*, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Art. 14.

*Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento*

1. All'articolo 29, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-*bis* e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;

6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;

7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Art. 15.

*Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

«Articolo 25-*bis (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria).* — 1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;

*b)* all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»;

*c)* all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».

Art. 16.

*Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo*

1. All'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»;

2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento»;

3) le parole: «sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2011»;

*b)* al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»;

*c)* il comma 5 è abrogato;

*d)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».

2. All'articolo 20-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»;

*b)* il comma 1, secondo periodo, è soppresso;

*c)* il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, è abrogato.

4. Le disposizioni dell'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-*ter*, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera *d)*, del presente articolo.

Art. 17.

*Disposizioni in materia di resa del conto*

1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, è l'amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.

2. L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari è centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest'ultimo è tenuto alla resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta è costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto.

Art. 18.

*Disposizioni finanziarie*

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029,
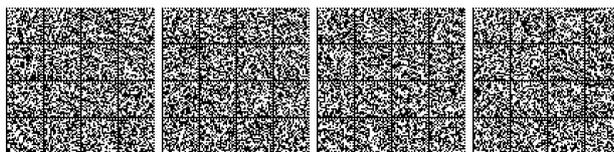
415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

*a)* quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

*b)* quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13;

*c)* quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13.

3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *b)* e 14, comma 1, lettera *f)*, numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

## Art. 19.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
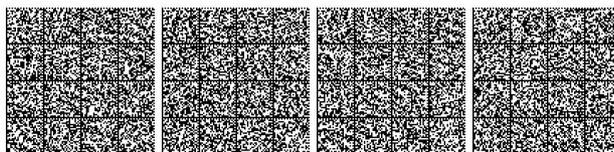
— Si riporta l'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2023, n. 189:

«Art. 18 *(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)*. — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

*a)* incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

*b)* assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria;

*c)* favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

*d)* modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

*e)* potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;

*f)* individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

*g)* nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera *f)*, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

*h)* semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

*i)* rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

*l)* prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3), e lettera *d)*, non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera *d)*, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

*b)* rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1999, n. 97.
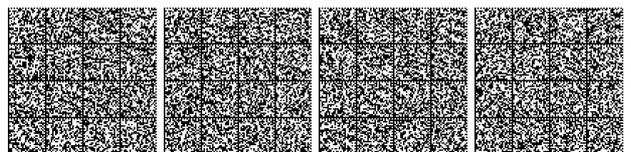
— Si riporta l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 29 *(Concentrazione della riscossione nell'accertamento).* — 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera *a)* emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

*a)* l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-*bis*, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

*b)* gli atti di cui alla lettera *a)* divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

*c)* in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b)* e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera *b)*;

*d)* all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

*e)* l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a)* e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a)*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*f)* a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a)* sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

*g)* ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a)* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*h)* in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate";

*b)* il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.";

*c)* dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.".

3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 *(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).* — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simu-

latamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
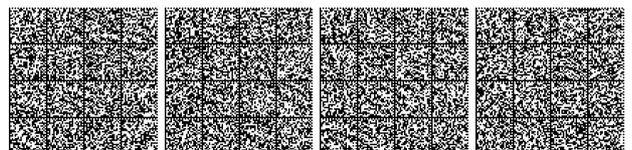
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".

5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All'articolo 319-*bis* del codice penale, dopo le parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonché il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*. — 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

*a)* i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

*b)* le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

*c)* le strategie per il miglioramento;

*d)* le risorse disponibili;

*e)* gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

*a)* le modalità di verifica dei risultati di gestione;

*b)* le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

*c)* le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

*a)* gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

*b)* le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti programmati;

*c)* la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *b)* della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 13 *(Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale)*. — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'artico-

lo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:
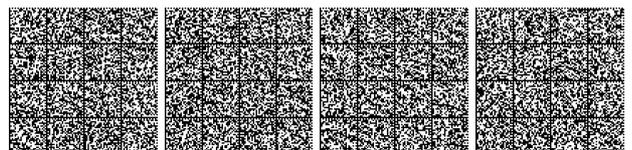
*a)* (*omissis*)

*b)* razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *f)*, numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 14 *(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province).* — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

(*omissis*)

*f)* prevedere, in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) (*omissis*)

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 26 *(Notificazione della cartella di pagamento).* — La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

«Art. 26 *(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione).* — 1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

*a)* "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

*b)* "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

*c)* "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

*d)* "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

*e)* "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

*f)* "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

*g)* "avviso di avvenuta ricezione", l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

*h)* "identificativo univoco della notificazione (IUN)", il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;

*i)* "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di "tecnologie basate su registri distribuiti", come definite dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
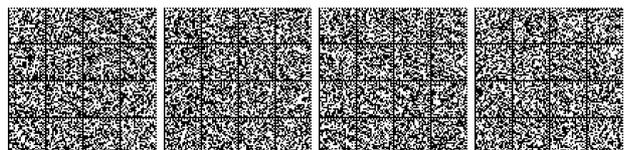
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

*a)* inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*b)* eletto, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

*c)* eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

5-*bis*. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-*bis*, ove sussistano i presupposti ivi previsti.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

*a)* per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

*b)* per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:

*a)* alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

*b)* all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera *c)*;

*c)* alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;

*d)* alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;

*e)* alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;

*f)* al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
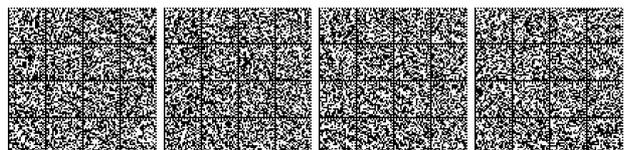
*g)* alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità di cui al comma 7, dei quali attesta la conformità agli originali.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera *d)*, qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

*a)* la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

*b)* la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.

15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

*a)* sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;

*b)* sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

*c)* sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera *a)* alla data della notificazione;

*d)* sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;

*e)* sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;

*f)* sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;

*g)* sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

*h)* sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-*bis*, 6 e 7;

*i)* sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;

*l)* sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

l-*bis*) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.

l-*ter*) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.

16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

*a)* agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

*b)* agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-*bis*, del medesimo decreto;

*c)* agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore."

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22-*bis*. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera *b)*, numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni.».
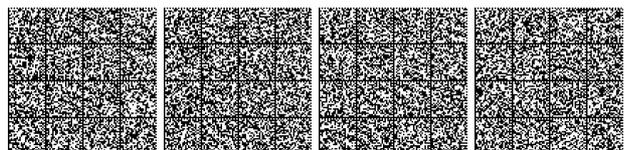
*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:

«Art. 18 *(Accesso dei concessionari agli uffici pubblici).* — 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

3-*bis*. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2019, n. 38.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 19 *(Dilazione del pagamento).* — 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-*bis*. n caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-*quater* 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater* 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

*a)* accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

*b)* solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

*a)* il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

*b)* l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

*c)* il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3-*bis*. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

3-*ter*. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-*bis*.».

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 52 *(Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni).* — (*omissis*)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

*a)* l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*b)* qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
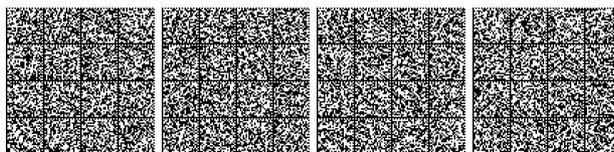
*c)* l'affidamento di cui alla precedente lettera *b)* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

*d)* il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.».

— Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in materia di riscossione coattiva».

— Si riporta il testo degli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 28-*ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)*. — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

«Art. 48-*bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 50 *(Termine per l'inizio dell'esecuzione)*. — 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

*Note all'art. 6:*

— Per i riferimenti all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il comma 529 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

«529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.».

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

— La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, è pubblicata nella G.U.U.E. del 15.12.2020 L 424.

— Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pubblicato nella G.U.U.E. del 24.9.2015 L 248.

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 8:*

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

*Note all'art. 9:*

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

*Note all'art. 10:*

— Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e i commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni in materia di discarico e di comunicazioni di inesigibilità.

— L'art. 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

*Note all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).* — (*omissis*).

5-*quinquies*. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi*, alle medesime condizioni,* di tutte le soluzioni allocative *nella disponibilità dell'*Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo *di immobili demaniali, ovvero* previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.».

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Formazione e contenuto dei ruoli).* — 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

*4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:*

a) *per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

b) *per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis *del presente decreto;*

c) *per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;*

d) *nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;*

e) *in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;*

f) *nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».*

*Note all'art. 13:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 *(Dilazione del pagamento). — 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:*

a) *ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;*

b) *novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;*

c) *centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.*

*1.1 Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:*

a) *per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;*

b) *per le somme di importo fino a 120.000 euro:*

*1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;*

*2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;*

*3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.*

*1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:*

a) *per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;*

b) *per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera* a)*, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.*

*1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:*

a) *particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;*

b) *specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera* b)*, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera* b).

1-*bis*. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui *ai commi 1 e 1.1*, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, *per il numero massimo di rate ivi previsto*, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, *1.1* e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui *ai commi 1 e 1.1* e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui *ai commi 1 e 1.1.*

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-*quinquies*. *(abrogato).*

2.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

*a)* il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

*b)* l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

*c)* il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3-*bis*. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino *al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.*

3-*ter*. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-*bis*.».

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Il regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, è stato pubblicato nella G.U.U.E. del 19 ottobre 1992, n. L 302.

— Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, è stato pubblicato nella G.U.U.E. del 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Per i riferimenti al testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

*Note all'art. 14:*

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 *(Concentrazione della riscossione nell'accertamento).* — 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera *a)* emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

*a)* l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-*bis*, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

*b)* gli atti di cui alla lettera *a)* divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

*c)* in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b)* e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera *b)*;

*d)* all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

*e)* l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a)* e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente

della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a)*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*f)* a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a)* sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

*g)* ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a)* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*h)* in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva *delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:*

*1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera* a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera* g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;*

*3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-*bis *e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;*

*4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;*

*5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;*

*6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;*

*7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:*

*7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;*

*7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*

*7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;*

*7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;*

*7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;*

*8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:*

*8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;*

*8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».*

*Note all'art. 15:*

— Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 *(Riscossione coattiva)*. — 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, *previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.».*

«Art. 50 *(Termine per l'inizio dell'esecuzione)*. — 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento *al soggetto nei confronti del quale procede*, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.».

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo dell'art. 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28-*ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)*. — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta *di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi*, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta *inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento* e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, *sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 40 del 18 febbraio 2011*, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. *In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.*

5. (*abrogato*).

6. *Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».*

— Si riporta il testo dell'art. 20-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20-*bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-*ter *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)*. — 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui
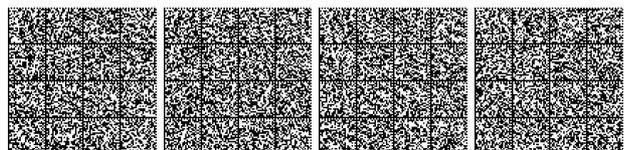
all'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate *nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.*

2. *(abrogato)».*

— Si riporta il testo dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi).* — 1. *(abrogato).*

2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

*Note all'art. 17:*

— Per i riferimenti all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»:

«Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.».

— Si riporta il testo dell'art. 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»:

«Art. 610 — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.».

*Note all'art. 18:*

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»:

«Art. 62 *(Disposizioni finanziarie).* — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.».

— Per i riferimenti agli articoli 13, comma 1, lettera *b)* e 14, comma 1, lettera *f)*, numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 2 *(Princìpi generali del diritto tributario nazionale).* — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

(*omissis*);

*g)* assicurare la piena applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

1) ai princìpi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *t)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai princìpi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 23 *(Clausola di salvaguardia).* — 2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**24G00128**
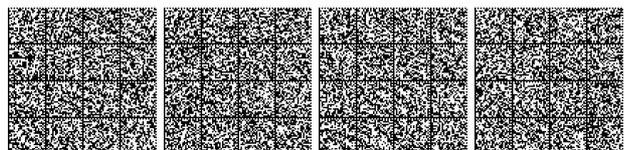
# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024.

**Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

terzo periodo che «La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

*a)* 48.050 euro per l'anno 2019;

*b)* 7.008.680 euro per l'anno 2020;

*c)* 10.215.998 euro per l'anno 2021;

*d)* 5.476.172 per l'anno 2022;

*e)* 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che, all'art. 3, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che disciplina il riconoscimento, per l'anno 2024, della somma a titolo di trattamento integrativo prevista dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 e 18 luglio 2023, con i quali nel disciplinare la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'anno 2021 e per l'anno 2023, hanno elevato rispettivamente il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro e da 28.974 euro a 30.208 euro;

Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento è cumulabile con il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di
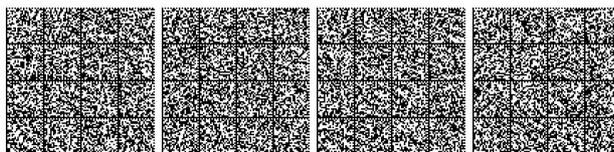
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023;

Accertato il numero complessivo di unità di personale del Comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2024 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2023 non superiore a euro 30.208, è pari a 76.517 unità;

Considerata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2024 pari a euro 46.750.000, recato dal citato art. 45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Considerata altresì, la necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Destinatari della riduzione d'imposta*

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, che ha percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208,00.

Art. 2.

*Misura della riduzione di imposta*

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 610,50 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2024 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2024

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro della difesa*
CROSETTO

*Il Ministro dell'interno*
PIANTEDOSI

*Il Ministro della giustizia*
NORDIO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2033*

**24A04077**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 2024.

**Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l'approvazione dello Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 0278463, del 30 maggio 2023 che modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;

Considerato che tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, sono stati riscontrati e notificati dall'Italia alla Commissione europea, 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione, che hanno interessato imprese avicole che allevano polli, galline, tacchini anatre e faraone;

Considerato che il 27 febbraio 2023 la Commissione (UE) ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di cofinanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 e che il 14 marzo 2023, 17 maggio 2023 e 6 dicembre 2023, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito e documentato la loro richiesta;

Considerato che l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del menzionato regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, l'erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2024 affinché non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014;

Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, così come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, individuate all'art. 2, sono applicabili alle categorie merceologiche riportate all'art. 3 del menzionato regolamento.

Art. 2.

*Interventi ammessi*

1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione.

2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.

3. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 46.670.790 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantità, distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2024/453, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

4. I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente decreto fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, siano eventualmente detratti dagli aiuti di fondo nazionale già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0193915, del 5 aprile 2023, modificato dal decreto 0278463, del 30 maggio 2023, entrambi citati nelle premesse.

Art. 3.

*Individuazione dei beneficiari*

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:

*a)* imprese produttrici di uova da cova;

*b)* imprese produttrici di pulcini (incubatoi);

*c)* imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e da ingrasso di pollame da carne delle specie *Gallus gallus*, tacchino, anatra e faraona e gli svezzatori delle menzionate specie;

*d)* allevamenti da riproduzione

*e)* centri d'imballaggio di uova

*f)* mattatoi e trasformatori (per entrambi se aziende di produzione primaria).

Art. 4.

*Presentazione della domanda*

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.

3. Le domande sono redatte in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 e:

*a)* al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione;

*b)* al numero di pulcini soppressi;

*c)* al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

*d)* alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

*e)* alla perdita di valore degli animali venduti fuori *standard* o per bollatura sanitaria;

*f)* ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.

Art. 5.

*Procedure d'esame delle domande*

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2024, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare

l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.

3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

4. Le attività previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2024

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1148*

**24A04054**

---

DECRETO 27 giugno 2024.

**Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2024.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) 2009/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
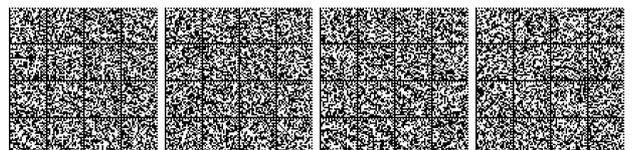
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 marzo 2023, n. 138941, con il quale sono stati stabiliti i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024.

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 7 giugno 2024, assunta al protocollo n. 258717 del 10 giugno 2024, con la quale ISMEA ha trasmesso un elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2024;

Vista la comunicazione dell'11 giugno 2024 assunta al protocollo n. 262407 del 12 giugno 2024, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 17 giugno 2024;

Ritenuto, per l'anno 2024, di confermare gli importi massimi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con il decreto 6 marzo 2023, n. 138941, compresi i listini, le scontistiche, le classi di età e di peso già applicate per la medesima annualità, nonché di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - Categoria 1 - ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;

Vista la nota ministeriale del 24 aprile 2024, n. 186859 con la quale è stata trasmessa alle regioni e province autonome la proposta di confermare per l'anno 2024 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941;

Esaminata la richiesta pervenuta dalla Regione Veneto in data 30 aprile 2024, assunta al prot. n. 192530 di pari data, con la quale viene richiesto l'aggiornamento dei costi unitari massimi di ripristino di alcune strutture aziendali sulla base dei prezzi adottati sul territorio regionale, per iniziative attivate per altre finalità;

Ritenuto opportuno confermare, per la campagna assicurativa 2024, i costi massimi di ripristino delle strutture aziendali approvati con decreto 6 marzo 2023, n. 138941 tenuto conto della necessità di contenimento della spesa pubblica e delle caratteristiche che le coperture assicurative devono soddisfare anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nonché l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2024;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione degli* Standard Value *per le produzioni vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2024*

1. Gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di riferimento sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto.

Art. 2.

*Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali - anno 2024.*

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 6 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2024

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1172*

ALLEGATO *1*
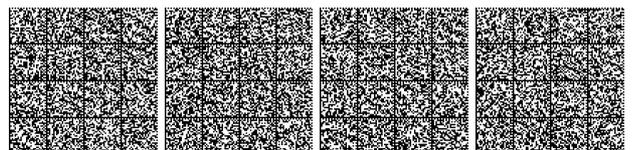
## STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI ESCLUSA UVA DA VINO - ANNO 2024

*(Dove non espressamente indicato, gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)*

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | C04 | MELE | 29.806 | €/ha |
| PROVINCIA DI TRENTO | C04 | MELE | 38.418 | €/ha |
| PROVINCIA DI BOLZANO | C04 | MELE | 37.572 | €/ha |
| CAMPANIA | C04 | MELE | 32.893 | €/ha |
| ITALIA | M17 | MELE CLUB | 56.211 | €/ha |
| ITALIA | C37 | CILIEGIE | 23.208 | €/ha |
| EMILIA ROMAGNA-PUGLIA | C37 | CILIEGIE | 44.792 | €/ha |
| TRENTINO ALTO ADIGE | C37 | CILIEGIE | 82.133 | €/ha |
| ITALIA | M19 | CILIEGIE DA INDUSTRIA | 4.066 | €/ha |
| ITALIA | C16 | SUSINE | 29.047 | €/ha |
| EMILIA ROMAGNA | C16 | SUSINE | 33.049 | €/ha |
| ITALIA | C02 | ALBICOCCHE | 20.451 | €/ha |
| EMILIA ROMAGNA - CAMPANIA | C02 | ALBICOCCHE | 30.595 | €/ha |
| TRENTINO ALTO ADIGE | C02 | ALBICOCCHE | 42.904 | €/ha |
| ITALIA | M22 | ALBICOCCHE DA INDUSTRIA | 6.977 | €/ha |
| ITALIA | C23 | ARANCE MEDIO TARDIVE | 12.133 | €/ha |
| SICILIA | C23 | ARANCE MEDIO TARDIVE | 14.104 | €/ha |
| ITALIA | C09 | PESCHE | 29.983 | €/ha |
| PROVINCIA DI ENNA | C09 | PESCHE | 42.453 | €/ha |
| ITALIA | M24 | PESCHE DA INDUSTRIA | 11.712 | €/ha |
| ITALIA | C15 | RISO | 4.245 | €/ha |
| ITALIA | M25 | RISO CON DIRITTI RISERVATI | 5.717 | €/ha |
| ITALIA | D63 | RISO INDICA | 2.872 | €/ha |
| ITALIA | C07 | PERE | 40.460 | €/ha |
| ITALIA | L73 | RISO DA SEME | 4.735 | €/ha |
| ITALIA | M28 | RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI | 6.152 | €/ha |
| ITALIA | L74 | RISO INDICA DA SEME | 3.396 | €/ha |
| NORD ITALIA | C41 | OLIVE OLIO | 10.841 | €/ha |
| CENTRO ITALIA | C41 | OLIVE OLIO | 6.153 | €/ha |
| SUD ITALIA E ISOLE | C41 | OLIVE OLIO | 6.206 | €/ha |
| ITALIA | C19 | UVA DA TAVOLA | 29.354 | €/ha |
| ITALIA | L12 | ALBICOCCHE PRECOCI | 16.960 | €/ha |
| EMILIA ROMAGNA - CAMPANIA | L12 | ALBICOCCHE PRECOCI | 24.815 | €/ha |
| ITALIA | C01 | ACTINIDIA POLPA VERDE | 26.540 | €/ha |
| ITALIA | M31 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY | 51.598 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | C03 | MAIS DA GRANELLA GENERICO | 3.477 | €/ha |
| ITALIA | M32 | MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | 3.129 | €/ha |
| ITALIA | C05 | NETTARINE | 29.697 | €/ha |
| ITALIA | M34 | NETTARINE DA INDUSTRIA | 7.208 | €/ha |
| ITALIA | C08 | PERE PRECOCI | 26.603 | €/ha |
| ITALIA | C10 | PESCHE PRECOCI | 25.094 | €/ha |
| ITALIA | C13 | POMODORO DA TAVOLA | 71.564 | €/ha |
| PROVINCE DI SIRACUSA, RAGUSA | C13 | POMODORO DA TAVOLA | 111.219 | €/ha |
| PROVINCIA DI NAPOLI | C13 | POMODORO DA TAVOLA | 86.500 | €/ha |
| ITALIA | C22 | PEPERONI | 75.407 | €/ha |
| ITALIA | D28 | RADICCHIO | 21.730 | €/ha |
| PROVINCE DI TREVISO, PADOVA, VENEZIA | D28 | RADICCHIO | 29.249 | €/ha |
| ITALIA | L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | 6.857 | €/ha |
| ITALIA | C18 | TABACCO | 26.977 | €/ha |
| ITALIA | C17 | SUSINE PRECOCI | 30.121 | €/ha |
| EMILIA ROMAGNA | C17 | SUSINE PRECOCI | 31.878 | €/ha |
| LAZIO E SARDEGNA | C27 | CARCIOFO | 27.886 | €/ha |
| ITALIA | C27 | CARCIOFO | 20.326 | €/ha |
| ITALIA | D38 | NOCI | 8.623 | €/ha |
| VENETO - PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA | D38 | NOCI | 13.333 | €/ha |
| ITALIA | H02 | ARANCE PRECOCI | 12.052 | €/ha |
| SICILIA | H02 | ARANCE PRECOCI | 14.012 | €/ha |
| ITALIA | C25 | MANDARANCE | 14.229 | €/ha |
| ITALIA | H05 | MANDARANCE PRECOCI | 13.668 | €/ha |
| ITALIA | C26 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI | 10.754 | €/ha |
| ITALIA | C89 | ERBAI MISTI | 1.782 | €/ha |
| ITALIA | C30 | SORGO | 2.408 | €/ha |
| ITALIA | C39 | MAIS DA SEME | 4.591 | €/ha |
| ITALIA | C43 | AVENA | 992 | €/ha |
| ITALIA | C49 | TRITICALE | 1.488 | €/ha |
| ITALIA | C51 | MIRTILLO | 51.724 | €/ha |
| ITALIA | C52 | LAMPONE | 121.104 | €/ha |
| ITALIA | C60 | SATSUMA | 13.531 | €/ha |
| ITALIA | C61 | MANDORLE | 8.706 | €/ha |
| ITALIA | C62 | RIBES | 86.138 | €/ha |
| ITALIA | C63 | BERGAMOTTO | 34.666 | €/ha |
| ITALIA | C66 | MORE | 82.500 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | C67 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME | 10.453 | €/ha |
| ITALIA | C68 | ERBA MEDICA DA SEME | 2.781 | €/ha |
| ITALIA | C73 | INDIVIA DA SEME | 5.061 | €/ha |
| ITALIA | C74 | LATTUGHE DA SEME | 10.200 | €/ha |
| ITALIA | C76 | RAPA DA SEME | 2.880 | €/ha |
| ITALIA | C78 | SPINACIO DA SEME | 4.154 | €/ha |
| ITALIA | C79 | ZUCCA DA SEME | 7.051 | €/ha |
| ITALIA | C80 | ANICE | 5.340 | €/ha |
| ITALIA | C82 | BASILICO | 57.091 | €/ha |
| ITALIA | C85 | CORIANDOLO | 2.020 | €/ha |
| ITALIA | C86 | CORIANDOLO DA SEME | 2.096 | €/ha |
| ITALIA | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | 1.590 | €/ha |
| ITALIA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | 799 | €/ha |
| ITALIA | C91 | LINO | 1.820 | €/ha |
| ITALIA | C92 | LOIETTO DA SEME | 1.613 | €/ha |
| ITALIA | C96 | PISELLO PROTEICO | 1.388 | €/ha |
| ITALIA | C99 | PREZZEMOLO | 57.966 | €/ha |
| ITALIA | D01 | AGLIO | 14.161 | €/ha |
| PROVINCIA DI FERRARA | D01 | AGLIO | 25.760 | €/ha |
| ITALIA | D05 | BIETOLA DA COSTA | 16.560 | €/ha |
| ITALIA | D07 | CARDO | 25.585 | €/ha |
| ITALIA | D11 | CAVOLO VERZA | 24.852 | €/ha |
| ITALIA | D12 | CECI | 2.217 | €/ha |
| ITALIA | D13 | CETRIOLI | 24.359 | €/ha |
| ITALIA | D15 | ERBA MEDICA | 2.038 | €/ha |
| ITALIA | D18 | FAVINO | 954 | €/ha |
| ITALIA | D19 | FINOCCHIO | 20.226 | €/ha |
| ITALIA | D23 | MAIS DA INSILAGGIO | 3.192 | €/ha |
| ITALIA | D24 | MAIS DOLCE | 3.547 | €/ha |
| ITALIA | D30 | SEDANO | 30.075 | €/ha |
| ITALIA | D31 | SEGALE | 1.478 | €/ha |
| ITALIA | D36 | POMPELMO | 10.860 | €/ha |
| ITALIA | D39 | ROSA CANINA | 43.800 | €/ha |
| ITALIA | D43 | PREZZEMOLO DA SEME | 5.227 | €/ha |
| ITALIA | D44 | TRIFOGLIO DA SEME | 1.800 | €/ha |
| ITALIA | D47 | PISELLO DA SEME | 2.940 | €/ha |
| ITALIA | D53 | ARACHIDI | 5.343 | €/ha |
| ITALIA | D56 | GELSO | 21.983 | €/ha |
| ITALIA | D65 | SEGALE DA SEME | 1.216 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | D66 | UVA SPINA | 36.267 | €/ha |
| ITALIA | D68 | ZUCCHINA FIORE | 41.452 | €/ha |
| ITALIA | D74 | FRAGOLE SOTTO TUNNEL | 124.885 | €/ha |
| ITALIA | D90 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) | 13.519 | €/ha |
| ITALIA | D94 | QUINOA | 2.933 | €/ha |
| ITALIA | D97 | FAVA DA SEME | 4.177 | €/ha |
| ITALIA | D99 | SOIA EDAMAME | 3.714 | €/ha |
| ITALIA | H09 | NESPOLO DEL GIAPPONE | 27.980 | €/ha |
| ITALIA | H12 | FRUMENTO DURO DA SEME | 2.680 | €/ha |
| ITALIA | H13 | FRUMENTO TENERO DA SEME | 1.940 | €/ha |
| ITALIA | H14 | GRANO SARACENO | 1.664 | €/ha |
| ITALIA | H16 | PATATE DA SEME | 6.744 | €/ha |
| ITALIA | H17 | LUPINI | 4.175 | €/ha |
| ITALIA | H18 | LOIETTO | 1.672 | €/ha |
| ITALIA | H20 | TRIFOGLIO | 1.716 | €/ha |
| ITALIA | H25 | ZAFFERANO | 148.000 | €/ha |
| ITALIA | H26 | BASILICO DA SEME | 8.293 | €/ha |
| ITALIA | H27 | FIORI DI ZUCCHINA | 64.232 | €/ha |
| ITALIA | H28 | LINO DA SEME | 1.984 | €/ha |
| ITALIA | H35 | MELOGRANO | 20.878 | €/ha |
| ITALIA | H36 | GIUGGIOLE | 37.367 | €/ha |
| ITALIA | H38 | ANETO DA SEME | 3.724 | €/ha |
| ITALIA | H39 | SORGO DA SEME | 4.300 | €/ha |
| ITALIA | H40 | TRITICALE DA SEME | 1.500 | €/ha |
| ITALIA | H41 | SENAPE BIANCA | 960 | €/ha |
| ITALIA | H45 | LUPINELLA | 743 | €/ha |
| ITALIA | H53 | AVOCADO | 36.883 | €/ha |
| ITALIA | H54 | BIETA LISCIA DA TAGLIO | 15.014 | €/ha |
| ITALIA | H56 | SEDANO DA SEME | 9.221 | €/ha |
| ITALIA | H76 | CRESCIONE DA SEME | 3.036 | €/ha |
| ITALIA | H88 | BIETOLA DA COSTA DA SEME | 3.893 | €/ha |
| ITALIA | H89 | SULLA DA SEME | 933 | €/ha |
| ITALIA | H95 | FESTUCA DA SEME | 1.418 | €/ha |
| ITALIA | H96 | ERBA MAZZOLINA DA SEME | 974 | €/ha |
| ITALIA | H97 | FACELIA DA SEME | 1.000 | €/ha |
| ITALIA | H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | 15.747 | €/ha |
| ITALIA | L01 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE | 27.329 | €/ha |
| ITALIA | L02 | MANGO | 97.981 | €/ha |
| ITALIA | L04 | CAPPERO | 22.040 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | L09 | PASTONE DI MAIS | 3.088 | €/ha |
| ITALIA | L10 | AGLIO DA SEME | 20.667 | €/ha |
| ITALIA | L11 | AGRETTO | 55.868 | €/ha |
| ITALIA | L14 | ANETO | 16.640 | €/ha |
| ITALIA | L17 | AVENA DA BIOMASSA | 857 | €/ha |
| ITALIA | L18 | AVENA DA SEME | 915 | €/ha |
| ITALIA | L24 | CAMOMILLA | 7.460 | €/ha |
| ITALIA | L25 | CARDO DA SEME | 9.552 | €/ha |
| ITALIA | L26 | CARTAMO | 1.667 | €/ha |
| ITALIA | L28 | CAVOLO CINESE | 16.549 | €/ha |
| ITALIA | L30 | CAVOLO RAPA | 13.784 | €/ha |
| ITALIA | L31 | CAVOLO ROMANESCO | 17.810 | €/ha |
| ITALIA | L32 | CILIEGIO ACIDO | 11.853 | €/ha |
| ITALIA | L33 | COLZA DA BIOMASSA | 995 | €/ha |
| ITALIA | L35 | ELICRISO | 20.960 | €/ha |
| ITALIA | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | 1.356 | €/ha |
| ITALIA | L38 | ERBAI DI RAVIZZONE | 1.050 | €/ha |
| ITALIA | L39 | FAGIOLI DA INDUSTRIA | 5.133 | €/ha |
| ITALIA | L42 | FAGIOLINI DA INDUSTRIA | 4.671 | €/ha |
| ITALIA | L43 | FAGIOLINI DA SEME | 6.487 | €/ha |
| ITALIA | L44 | FARRO DA SEME | 1.428 | €/ha |
| ITALIA | L45 | FAVA SECCA | 3.228 | €/ha |
| ITALIA | L46 | FAVINO DA SEME | 1.027 | €/ha |
| ITALIA | L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | 1.295 | €/ha |
| ITALIA | L50 | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | 1.787 | €/ha |
| ITALIA | L51 | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | 1.489 | €/ha |
| ITALIA | L54 | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO | 40.213 | €/ha |
| ITALIA | L56 | LUPINELLA DA SEME | 1.180 | €/ha |
| ITALIA | L58 | MAIS DA BIOMASSA | 3.366 | €/ha |
| ITALIA | L60 | MALVA | 16.333 | €/ha |
| ITALIA | L63 | MENTA DOLCE | 27.300 | €/ha |
| ITALIA | L64 | MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | 7.500 | €/ha |
| ITALIA | L65 | MENTA SEMI | 5.760 | €/ha |
| ITALIA | L67 | ORIGANO | 30.160 | €/ha |
| ITALIA | L68 | ORTICA | 19.860 | €/ha |
| ITALIA | L70 | PASSIFLORA | 14.467 | €/ha |
| ITALIA | L72 | PISELLI SECCHI | 2.813 | €/ha |
| ITALIA | L75 | ROSMARINO | 45.184 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | L76 | RUCOLA | 18.006 | €/ha |
| ITALIA | L77 | SALVIA | 8.693 | €/ha |
| ITALIA | L81 | SOIA DA SEME | 2.693 | €/ha |
| ITALIA | L83 | SORGO DA INSILAGGIO | 1.263 | €/ha |
| ITALIA | L84 | TARASSACO RADICI | 19.787 | €/ha |
| ITALIA | L85 | TIMO | 17.376 | €/ha |
| ITALIA | L87 | TRITORDEUM | 2.609 | €/ha |
| ITALIA | L89 | VECCIA DA SEME | 880 | €/ha |
| ITALIA | L98 | PASCOLO | 267 | €/ha |
| ITALIA | L99 | PRATO POLIFITA | 800 | €/ha |
| ITALIA | M01 | PRATO PASCOLO | 667 | €/ha |
| ITALIA | M02 | CECE DA SEME | 3.605 | €/ha |
| ITALIA | M06 | ALCHECHENGI | 33.600 | €/ha |
| ITALIA | M07 | CARCIOFO DA INDUSTRIA | 3.110 | €/ha |
| ITALIA | D95 | GOJI | 27.360 | €/ha |
| ITALIA | C06 | NETTARINE PRECOCI | 31.418 | €/ha |
| ITALIA | D22 | LENTICCHIE | 1.245 | €/ha |
| ITALIA | C47 | FAGIOLINI | 15.150 | €/ha |
| ITALIA | C46 | PISELLI FRESCHI | 7.641 | €/ha |
| ITALIA | M39 | PISELLI DA INDUSTRIA | 2.299 | €/ha |
| ITALIA | C50 | ZUCCHINE | 25.793 | €/ha |
| ITALIA | C34 | MELONI | 29.002 | €/ha |
| PROVINCIA DI MANTOVA, CREMONA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA | C34 | MELONI | 36.154 | €/ha |
| ITALIA | D03 | ASPARAGO | 27.592 | €/ha |
| ITALIA | D21 | LATTUGHE\INDIVIE | 31.659 | €/ha |
| ITALIA | C24 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | 10.921 | €/ha |
| ITALIA | C31 | SOIA | 2.197 | €/ha |
| ITALIA | C42 | FICO D'INDIA | 22.185 | €/ha |
| ITALIA | C44 | FICHI | 26.674 | €/ha |
| ITALIA | C56 | SPINACIO | 18.006 | €/ha |
| ITALIA | C57 | PISTACCHIO | 31.364 | €/ha |
| ITALIA | C58 | MELANZANE | 25.703 | €/ha |
| ITALIA | C69 | CAVOLI DA SEME | 6.920 | €/ha |
| ITALIA | C83 | CAVOLO BROCCOLO | 18.291 | €/ha |
| TOSCANA | C83 | CAVOLO BROCCOLO | 22.635 | €/ha |
| ITALIA | D04 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 3.340 | €/ha |
| ITALIA | D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | 28.719 | €/ha |
| ITALIA | D17 | FAVA FRESCA | 7.667 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | D33 | CASTAGNE | 6.520 | €/ha |
| PROVINCIA DI FIRENZE | D33 | CASTAGNE | 8.167 | €/ha |
| ITALIA | H04 | LIMONI PRECOCI | 14.435 | €/ha |
| ITALIA | H29 | RUCOLA DA SEME | 2.427 | €/ha |
| ITALIA | H98 | ECHINACEA RADICI | 55.520 | €/ha |
| ITALIA | M40 | SPINACIO DA INDUSTRIA | 5.120 | €/ha |
| ITALIA | M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO | 15.360 | €/ha |
| ITALIA | C48 | GIRASOLE | 2.057 | €/ha |
| ITALIA | C32 | COLZA | 1.843 | €/ha |
| ITALIA | L08 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | 6.032 | €/ha |
| ITALIA | D50 | BIETOLA ROSSA DA SEME | 5.056 | €/ha |
| ITALIA | D96 | BUNCHING ONION DA SEME | 8.098 | €/ha |
| ITALIA | M43 | BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO | 9.666 | €/ha |
| ITALIA | D46 | CAROTA DA SEME | 6.272 | €/ha |
| ITALIA | M44 | CAROTA DA SEME IBRIDO | 12.227 | €/ha |
| ITALIA | D52 | CAVOLFIORE DA SEME | 12.016 | €/ha |
| ITALIA | M45 | CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO | 27.667 | €/ha |
| ITALIA | C70 | CETRIOLI DA SEME | 9.984 | €/ha |
| ITALIA | C72 | CIPOLLA DA SEME | 14.186 | €/ha |
| ITALIA | D45 | COLZA DA SEME | 2.640 | €/ha |
| ITALIA | M46 | COLZA DA SEME IBRIDO | 2.680 | €/ha |
| ITALIA | D98 | FAGIOLI DA SEME | 5.728 | €/ha |
| ITALIA | D51 | FINOCCHIO DA SEME | 6.224 | €/ha |
| ITALIA | D60 | ORZO DA SEME | 1.620 | €/ha |
| ITALIA | C75 | PORRO DA SEME | 7.479 | €/ha |
| ITALIA | C71 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME | 3.787 | €/ha |
| ITALIA | C77 | RAVANELLO DA SEME | 5.403 | €/ha |
| ITALIA | D49 | ZUCCHINE DA SEME | 3.499 | €/ha |
| ITALIA | M50 | ZUCCHINE DA SEME IBRIDO | 9.487 | €/ha |
| ITALIA | D08 | CAROTA | 22.708 | €/ha |
| ITALIA | D09 | CAVOLFIORE | 25.544 | €/ha |
| ITALIA | H55 | CAVOLO NERO | 19.175 | €/ha |
| ITALIA | D14 | CIPOLLINE | 31.538 | €/ha |
| ITALIA | C33 | COCOMERO | 27.320 | €/ha |
| ITALIA | M09 | COCOMERO MINI | 28.479 | €/ha |
| PROVINCIA DI MANTOVA | M09 | COCOMERO MINI | 37.837 | €/ha |
| ITALIA | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | 6.400 | €/ha |
| PROVINCIA DI CUNEO | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | 16.632 | €/ha |
| ITALIA | C38 | FRAGOLE | 70.414 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| TRENTINO ALTO ADIGE | C38 | FRAGOLE | 133.359 | €/ha |
| ITALIA | M51 | FRAGOLINE DI BOSCO | 104.753 | €/ha |
| ITALIA | D48 | GIRASOLE DA SEME | 4.896 | €/ha |
| ITALIA | L62 | MELISSA | 66.293 | €/ha |
| ITALIA | C59 | NOCCIOLE | 6.073 | €/ha |
| PIEMONTE | C59 | NOCCIOLE | 10.083 | €/ha |
| ITALIA | C40 | OLIVE TAVOLA | 8.222 | €/ha |
| MARCHE | C40 | OLIVE TAVOLA | 21.485 | €/ha |
| ITALIA | H24 | PEPERONCINO | 19.662 | €/ha |
| ITALIA | L05 | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | 14.400 | €/ha |
| ITALIA | C12 | POMODORO CONCENTRATO | 12.480 | €/ha |
| ITALIA | C14 | POMODORO PELATO | 14.400 | €/ha |
| PROVINCE DI NAPOLI, SALERNO E AVELLINO | C14 | POMODORO PELATO | 40.970 | €/ha |
| ITALIA | D27 | PORRO | 29.733 | €/ha |
| ITALIA | D64 | SCALOGNO | 57.067 | €/ha |
| ITALIA | L82 | SORGO DA BIOMASSA | 2.224 | €/ha |
| ITALIA | D32 | ZUCCA | 17.042 | €/ha |
| ITALIA | C36 | CACHI | 23.043 | €/ha |
| ITALIA | C93 | MIGLIO | 1.036 | €/ha |
| ITALIA | H10 | FRUMENTO DURO | 2.286 | €/ha |
| ITALIA | H11 | FRUMENTO TENERO | 1.686 | €/ha |
| ITALIA | L69 | ORZO DA BIOMASSA | 1.439 | €/ha |
| ITALIA | L79 | SEGALE DA BIOMASSA | 868 | €/ha |
| ITALIA | L86 | TRITICALE DA BIOMASSA | 1.446 | €/ha |
| ITALIA | D16 | FARRO | 1.014 | €/ha |
| ITALIA | C29 | ORZO | 1.510 | €/ha |
| ITALIA | H93 | OLIVO IN VASO | 200.000 | €/ha |
| ITALIA | M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | 160.000 | €/ha |
| ITALIA | M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | 111.333 | €/ha |
| ITALIA | M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | 184.000 | €/ha |
| ITALIA | M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | 32.400 | €/ha |
| ITALIA | C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | 152.533 | €/ha |
| ITALIA | C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | 32.400 | €/ha |
| ITALIA | D57 | NESTI DI VITI | 19.600 | €/ha |
| ITALIA | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | 76.267 | €/ha |
| ITALIA | D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | 61.920 | €/ha |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | D41 | PIOPPO | 15.564 | €/ha |
| ITALIA | D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | 138.667 | €/ha |
| ITALIA | D25 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | 170.667 | €/ha |
| ITALIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | 41 | €/mq |
| ITALIA | H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD | 58 | €/mq |
| ITALIA | C65 | VIVAI DI PIOPPI | 24.235 | €/ha |
| ITALIA | H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | 55 | €/mq |
| ITALIA | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | 95 | €/mq |
| ITALIA | H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | 95 | €/mq |
| ITALIA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | 55 | €/mq |
| ITALIA | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | 86 | €/mq |
| ITALIA | H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | 108 | €/mq |
| ITALIA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | 88 | €/mq |
| ITALIA | H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | 107 | €/mq |
| ITALIA | H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | 111 | €/mq |
| ITALIA | H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | 76 | €/mq |
| ITALIA | H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | 97 | €/mq |
| ITALIA | H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | 97 | €/mq |
| ITALIA | H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | 130 | €/mq |
| ITALIA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | 97 | €/mq |
| ITALIA | H30 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | 91 | €/mq |

| TERRITORIO | CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | STANDARD VALUE | UNITA' DI MISURA SV |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | 82 | €/mq |
| ITALIA | H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE | 220 | €/mq |
| ITALIA | H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | 85.333 | €/ha |
| ITALIA | M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | 256.667 | €/ha |
| ITALIA | M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | 128.333 | €/ha |
| ITALIA | H07 | MANDARINI PRECOCI | 12.277 | €/ha |
| ITALIA | C54 | CIPOLLE | 15.548 | €/ha |
| ITALIA | C35 | PATATE COMUNI | 14.963 | €/ha |
| ITALIA | M60 | PATATE DI PRIMIZIA | 16.898 | €/ha |
| PROVINCIA DI TRENTO | C35 | PATATE COMUNI | 17.078 | €/ha |
| CALABRIA | C54 | CIPOLLE | 23.979 | €/ha |
| ITALIA | D61 | RAPA | 16.575 | €/ha |
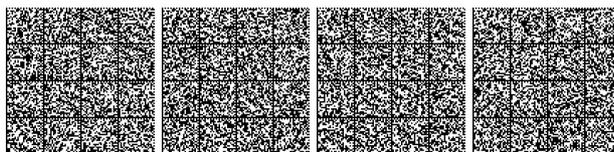
ALLEGATO 2

## COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE ANNO 2024

*(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi coefficienti delle corrispettive colture a cielo aperto)*

| COD. PRODOTTO | DENOMINAZIONE PRODOTTO | COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE |
|---|---|---|
| D04 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 1,12 |
| D90 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) | |
| D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | |
| L28 | CAVOLO CINESE | |
| H55 | CAVOLO NERO | |
| L31 | CAVOLO ROMANESCO | |
| C54 | CIPOLLE | |
| H11 | FRUMENTO TENERO | |
| L50 | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | |
| L51 | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | |
| C93 | MIGLIO | |
| C29 | ORZO | |
| C35 | PATATE COMUNI | |
| M60 | PATATE DI PRIMIZIA | |
| D31 | SEGALE | |
| C56 | SPINACIO | |
| M40 | SPINACIO DA INDUSTRIA | |
| C49 | TRITICALE | |
| L87 | TRITORDEUM | |
| | | |
| C19 | UVA DA TAVOLA | 1,15 |
| | | |
| D01 | AGLIO | 1,20 |
| L11 | AGRETTO | |
| C82 | BASILICO | |
| H54 | BIETA LISCIA DA TAGLIO | |
| D05 | BIETOLA DA COSTA | |
| D08 | CAROTA | |
| D09 | CAVOLFIORE | |
| C83 | CAVOLO BROCCOLO | |
| L30 | CAVOLO RAPA | 1,20 |
| D11 | CAVOLO VERZA | |

| COD. PRODOTTO | DENOMINAZIONE PRODOTTO | COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE |
|---|---|---|
| D12 | CECI | |
| D13 | CETRIOLI | |
| D14 | CIPOLLINE | |
| C33 | COCOMERO | |
| M09 | COCOMERO MINI | |
| L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | |
| L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | |
| L39 | FAGIOLI DA INDUSTRIA | |
| C47 | FAGIOLINI | |
| L42 | FAGIOLINI DA INDUSTRIA | |
| D17 | FAVA FRESCA | |
| L45 | FAVA SECCA | |
| D19 | FINOCCHIO | |
| H27 | FIORI DI ZUCCHINA | |
| M51 | FRAGOLINE DI BOSCO | |
| H10 | FRUMENTO DURO | |
| D21 | LATTUGHE\INDIVIE | |
| D22 | LENTICCHIE | |
| C03 | MAIS DA GRANELLA GENERICO | |
| M32 | MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | |
| D23 | MAIS DA INSILAGGIO | |
| D24 | MAIS DOLCE | |
| C58 | MELANZANE | |
| C34 | MELONI | |
| L09 | PASTONE DI MAIS | |
| C22 | PEPERONI | |
| C46 | PISELLI FRESCHI | |
| L72 | PISELLI SECCHI | |
| M39 | PISELLI DA INDUSTRIA | |
| L05 | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | |
| C12 | POMODORO CONCENTRATO | |
| C13 | POMODORO DA TAVOLA | |
| C14 | POMODORO PELATO | |
| D27 | PORRO | |
| C99 | PREZZEMOLO | |
| D28 | RADICCHIO | |
| C15 | RISO | 1,20 |
| M25 | RISO CON DIRITTI RISERVATI | |

| COD. PRODOTTO | DENOMINAZIONE PRODOTTO | COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE |
|---|---|---|
| D63 | RISO INDICA | |
| L76 | RUCOLA | |
| D64 | SCALOGNO | |
| D30 | SEDANO | |
| D32 | ZUCCA | |
| D68 | ZUCCHINA FIORE | |
| C50 | ZUCCHINE | |
| | | |
| C02 | ALBICOCCHE | 1,25 |
| M22 | ALBICOCCHE DA INDUSTRIA | |
| L12 | ALBICOCCHE PRECOCI | |
| D03 | ASPARAGO | |
| C27 | CARCIOFO | |
| M07 | CARCIOFO DA INDUSTRIA | |
| D07 | CARDO | |
| C37 | CILIEGIE | |
| M19 | CILIEGIE DA INDUSTRIA | |
| L32 | CILIEGIO ACIDO | |
| D74 | FRAGOLE SOTTO TUNNEL | |
| L01 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE | |
| C04 | MELE | |
| M17 | MELE CLUB | |
| C05 | NETTARINE | |
| M34 | NETTARINE DA INDUSTRIA | |
| C06 | NETTARINE PRECOCI | |
| H24 | PEPERONCINO | |
| C07 | PERE | |
| C08 | PERE PRECOCI | |
| C09 | PESCHE | |
| M24 | PESCHE DA INDUSTRIA | |
| C10 | PESCHE PRECOCI | |
| C16 | SUSINE | |
| C17 | SUSINE PRECOCI | |
| | | |
| M31 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY | 1,35 |
| C01 | ACTINIDIA POLPA VERDE | 1,35 |
| D53 | ARACHIDI | |

| COD. PRODOTTO | DENOMINAZIONE PRODOTTO | COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE |
|---|---|---|
| C48 | GIRASOLE | |
| C59 | NOCCIOLE | |
| D38 | NOCI | |
| C41 | OLIVE OLIO | |
| C40 | OLIVE TAVOLA | |
| C31 | SOIA | |
| | | |
| C23 | ARANCE MEDIO TARDIVE | 1,50 |
| H02 | ARANCE PRECOCI | |
| C63 | BERGAMOTTO | |
| C36 | CACHI | |
| C52 | LAMPONE | |
| C24 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | |
| H04 | LIMONI PRECOCI | |
| C25 | MANDARANCE | |
| H05 | MANDARANCE PRECOCI | |
| C26 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI | |
| H07 | MANDARINI PRECOCI | |
| C61 | MANDORLE | |
| C51 | MIRTILLO | |
| C66 | MORE | |
| H09 | NESPOLO DEL GIAPPONE | |
| L70 | PASSIFLORA | |
| C57 | PISTACCHIO | |
| D36 | POMPELMO | |
| C62 | RIBES | |
| C60 | SATSUMA | |
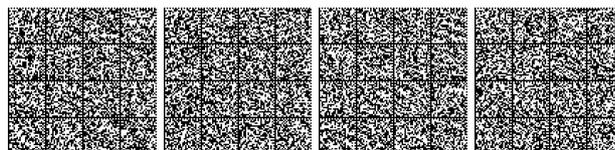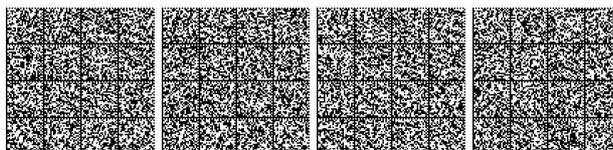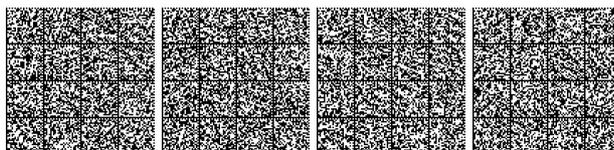
ALLEGATO 3

# TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA CODICI PRODOTTO AFFERENTI AGLI STANDARD VALUE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 E RELATIVO GRUPPO DI APPARTENENZA

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| M31 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY | €/ha | GRUPPO ACTINIDIA |
| M74 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO ACTINIDIA |
| C01 | ACTINIDIA POLPA VERDE | €/ha | GRUPPO ACTINIDIA |
| D69 | ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO ACTINIDIA |
| D01 | AGLIO | €/ha | GRUPPO AGLIO |
| L10 | AGLIO DA SEME | €/ha | GRUPPO AGLIO |
| L11 | AGRETTO | €/ha | GRUPPO AGRETTO |
| C02 | ALBICOCCHE | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| M22 | ALBICOCCHE DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| L12 | ALBICOCCHE PRECOCI | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| L90 | ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| L91 | ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| D70 | ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| L92 | ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO ALBICOCCHE |
| M06 | ALCHECHENGI | €/ha | GRUPPO ALCHEGENGI |
| L14 | ANETO | €/ha | GRUPPO ANETO |
| H38 | ANETO DA SEME | €/ha | GRUPPO ANETO |
| C80 | ANICE | €/ha | GRUPPO ANICE |
| D53 | ARACHIDI | €/ha | GRUPPO ARACHIDI |
| C23 | ARANCE MEDIO TARDIVE | €/ha | GRUPPO ARANCE |
| H02 | ARANCE PRECOCI | €/ha | GRUPPO ARANCE |
| D03 | ASPARAGO | €/ha | GRUPPO ASPARAGO |
| C43 | AVENA | €/ha | GRUPPO AVENA |
| L17 | AVENA DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO AVENA |
| L18 | AVENA DA SEME | €/ha | GRUPPO AVENA |
| H53 | AVOCADO | €/ha | GRUPPO AVOCADO |
| L08 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | €/ha | GRUPPO BARBABIETOLA |
| D04 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | €/ha | GRUPPO BARBABIETOLA |
| C67 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME | €/ha | GRUPPO BARBABIETOLA |
| C82 | BASILICO | €/ha | GRUPPO BASILICO |
| H26 | BASILICO DA SEME | €/ha | GRUPPO BASILICO |
| C63 | BERGAMOTTO | €/ha | GRUPPO BERGAMOTTO |
| H54 | BIETA LISCIA DA TAGLIO | €/ha | GRUPPO BIETOLA |
| D05 | BIETOLA DA COSTA | €/ha | GRUPPO BIETOLA |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| H88 | BIETOLA DA COSTA DA SEME | €/ha | GRUPPO BIETOLA |
| D50 | BIETOLA ROSSA DA SEME | €/ha | GRUPPO BIETOLA |
| D90 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| D96 | BUNCHING ONION DA SEME | €/ha | GRUPPO BUNCHING ONION SEME |
| M43 | BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO BUNCHING ONION SEME |
| C36 | CACHI | €/ha | GRUPPO CACHI |
| L93 | CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO CACHI |
| L94 | CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO CACHI |
| L24 | CAMOMILLA | €/ha | GRUPPO CAMOMILLA |
| L04 | CAPPERO | €/ha | GRUPPO CAPPERO |
| C27 | CARCIOFO | €/ha | GRUPPO CARCIOFO |
| M07 | CARCIOFO DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO CARCIOFO |
| D07 | CARDO | €/ha | GRUPPO CARDO |
| L25 | CARDO DA SEME | €/ha | GRUPPO CARDO |
| D08 | CAROTA | €/ha | GRUPPO CAROTA |
| D46 | CAROTA DA SEME | €/ha | GRUPPO CAROTA |
| M44 | CAROTA DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO CAROTA |
| L26 | CARTAMO | €/ha | GRUPPO CARTAMO |
| D33 | CASTAGNE | €/ha | GRUPPO CASTAGNE |
| D09 | CAVOLFIORE | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| D52 | CAVOLFIORE DA SEME | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| M45 | CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| C69 | CAVOLI DA SEME | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| C83 | CAVOLO BROCCOLO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| L28 | CAVOLO CINESE | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| H55 | CAVOLO NERO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| L30 | CAVOLO RAPA | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| L31 | CAVOLO ROMANESCO | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| D11 | CAVOLO VERZA | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| M02 | CECE DA SEME | €/ha | GRUPPO CECI |
| D12 | CECI | €/ha | GRUPPO CECI |
| D13 | CETRIOLI | €/ha | GRUPPO CETRIOLI |
| C70 | CETRIOLI DA SEME | €/ha | GRUPPO CETRIOLI |
| C37 | CILIEGIE | €/ha | GRUPPO CILIEGIE |
| M19 | CILIEGIE DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO CILIEGIE |
| D71 | CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO CILIEGIE |
| D91 | CILIEGIE SOTTO TUNNEL | €/ha | GRUPPO CILIEGIE |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| L32 | CILIEGIO ACIDO | €/ha | GRUPPO CILIEGIO ACIDO |
| C72 | CIPOLLA DA SEME | €/ha | GRUPPO CIPOLLE |
| C54 | CIPOLLE | €/ha | GRUPPO CIPOLLE |
| D14 | CIPOLLINE | €/ha | GRUPPO CIPOLLE |
| C33 | COCOMERO | €/ha | GRUPPO COCOMERI |
| M09 | COCOMERO MINI | €/ha | GRUPPO COCOMERI |
| C32 | COLZA | €/ha | GRUPPO COLZA |
| L33 | COLZA DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO COLZA |
| D45 | COLZA DA SEME | €/ha | GRUPPO COLZA |
| M46 | COLZA DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO COLZA |
| C85 | CORIANDOLO | €/ha | GRUPPO CORIANDOLO |
| C86 | CORIANDOLO DA SEME | €/ha | GRUPPO CORIANDOLO |
| H76 | CRESCIONE DA SEME | €/ha | GRUPPO CRESCIONE DA SEME |
| D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | €/ha | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| D25 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | €/ha | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | €/ha | GRUPPO ECHINACEA |
| H98 | ECHINACEA RADICI | €/ha | GRUPPO ECHINACEA |
| L35 | ELICRISO | €/ha | GRUPPO ELICRISO |
| H96 | ERBA MAZZOLINA DA SEME | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| D15 | ERBA MEDICA | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| C68 | ERBA MEDICA DA SEME | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| L37 | ERBAI DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| L38 | ERBAI DI RAVIZZONE | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| C89 | ERBAI MISTI | €/ha | GRUPPO ERBAI |
| H97 | FACELIA DA SEME | €/ha | GRUPPO FACELIA DA SEME |
| L39 | FAGIOLI DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO FAGIOLI |
| D98 | FAGIOLI DA SEME | €/ha | GRUPPO FAGIOLI |
| L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | €/ha | GRUPPO FAGIOLI |
| L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | €/ha | GRUPPO FAGIOLI |
| C47 | FAGIOLINI | €/ha | GRUPPO FAGIOLINI |
| L42 | FAGIOLINI DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO FAGIOLINI |
| L43 | FAGIOLINI DA SEME | €/ha | GRUPPO FAGIOLINI |
| D16 | FARRO | €/ha | GRUPPO FARRO |
| L44 | FARRO DA SEME | €/ha | GRUPPO FARRO |
| D97 | FAVA DA SEME | €/ha | GRUPPO FAVE |
| D17 | FAVA FRESCA | €/ha | GRUPPO FAVE |
| L45 | FAVA SECCA | €/ha | GRUPPO FAVE |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| D18 | FAVINO | €/ha | GRUPPO FAVINO |
| L46 | FAVINO DA SEME | €/ha | GRUPPO FAVINO |
| H95 | FESTUCA DA SEME | €/ha | GRUPPO FESTUCA DA SEME |
| C44 | FICHI | €/ha | GRUPPO FICHI |
| C42 | FICO D'INDIA | €/ha | GRUPPO FICO D'INDIA |
| D19 | FINOCCHIO | €/ha | GRUPPO FINOCCHI |
| D51 | FINOCCHIO DA SEME | €/ha | GRUPPO FINOCCHI |
| H27 | FIORI DI ZUCCHINA | €/ha | GRUPPO ZUCCHINE |
| C38 | FRAGOLE | €/ha | GRUPPO FRAGOLE |
| D92 | FRAGOLE SOTTO SERRA | €/ha | GRUPPO FRAGOLE |
| D74 | FRAGOLE SOTTO TUNNEL | €/ha | GRUPPO FRAGOLE |
| M51 | FRAGOLINE DI BOSCO | €/ha | GRUPPO FRAGOLE |
| L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| H10 | FRUMENTO DURO | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| H12 | FRUMENTO DURO DA SEME | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| H11 | FRUMENTO TENERO | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| L50 | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| L51 | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| H13 | FRUMENTO TENERO DA SEME | €/ha | GRUPPO FRUMENTO |
| L01 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE | €/ha | GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE |
| D56 | GELSO | €/ha | GRUPPO GELSO |
| C48 | GIRASOLE | €/ha | GRUPPO GIRASOLE |
| D48 | GIRASOLE DA SEME | €/ha | GRUPPO GIRASOLE |
| H36 | GIUGGIOLE | €/ha | GRUPPO GIUGGIOLO |
| D95 | GOJI | €/ha | GRUPPO GOJI |
| H14 | GRANO SARACENO | €/ha | GRUPPO GRANO SARACENO |
| C73 | INDIVIA DA SEME | €/ha | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| C52 | LAMPONE | €/ha | GRUPPO LAMPONE |
| H08 | LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO LAMPONE |
| C74 | LATTUGHE DA SEME | €/ha | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| D21 | LATTUGHE\INDIVIE | €/ha | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| L54 | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO | €/ha | GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO |
| D22 | LENTICCHIE | €/ha | GRUPPO LENTICCHIE |
| C24 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | €/ha | GRUPPO LIMONI |
| H04 | LIMONI PRECOCI | €/ha | GRUPPO LIMONI |
| C91 | LINO | €/ha | GRUPPO LINO |
| H28 | LINO DA SEME | €/ha | GRUPPO LINO |
| H18 | LOIETTO | €/ha | GRUPPO LOIETTO |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| C92 | LOIETTO DA SEME | €/ha | GRUPPO LOIETTO |
| H45 | LUPINELLA | €/ha | GRUPPO LUPINELLA |
| L56 | LUPINELLA DA SEME | €/ha | GRUPPO LUPINELLA |
| H17 | LUPINI | €/ha | GRUPPO LUPINI |
| L58 | MAIS DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO MAIS |
| C03 | MAIS DA GRANELLA GENERICO | €/ha | GRUPPO MAIS |
| M32 | MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | €/ha | GRUPPO MAIS |
| D23 | MAIS DA INSILAGGIO | €/ha | GRUPPO MAIS |
| C39 | MAIS DA SEME | €/ha | GRUPPO MAIS |
| D24 | MAIS DOLCE | €/ha | GRUPPO MAIS |
| L60 | MALVA | €/ha | GRUPPO MALVA |
| C25 | MANDARANCE | €/ha | GRUPPO MANDARANCE |
| H05 | MANDARANCE PRECOCI | €/ha | GRUPPO MANDARANCE |
| C26 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI | €/ha | GRUPPO MANDARINI |
| H07 | MANDARINI PRECOCI | €/ha | GRUPPO MANDARINI |
| C61 | MANDORLE | €/ha | GRUPPO MANDORLE |
| L02 | MANGO | €/ha | GRUPPO MANGO |
| C58 | MELANZANE | €/ha | GRUPPO MELANZANE |
| C04 | MELE | €/ha | GRUPPO MELE |
| M17 | MELE CLUB | €/ha | GRUPPO MELE |
| M80 | MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO MELE |
| M64 | MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO MELE |
| M65 | MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE SOTTO E IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO MELE |
| H52 | MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO MELE |
| D76 | MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO MELE |
| L95 | MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO MELE |
| L62 | MELISSA | €/ha | GRUPPO MELISSA |
| H35 | MELOGRANO | €/ha | GRUPPO MELOGRANO |
| M82 | MELOGRANO SOTTO RETE | €/ha | GRUPPO MELOGRANO |
| C34 | MELONI | €/ha | GRUPPO MELONI |
| L63 | MENTA DOLCE | €/ha | GRUPPO MENTA |
| L64 | MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | €/ha | GRUPPO MENTA |
| L65 | MENTA SEMI | €/ha | GRUPPO MENTA |
| C93 | MIGLIO | €/ha | GRUPPO MIGLIO |
| D77 | MIRTILLI SOTTO RETE | €/ha | GRUPPO MIRTILLO |
| C51 | MIRTILLO | €/ha | GRUPPO MIRTILLO |
| C66 | MORE | €/ha | GRUPPO MORE |
| H09 | NESPOLO DEL GIAPPONE | €/ha | GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE |
| D57 | NESTI DI VITI | €/ha | GRUPPO NESTI DI VITI |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| C05 | NETTARINE | €/ha | GRUPPO NETTARINE |
| M34 | NETTARINE DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO NETTARINE |
| C06 | NETTARINE PRECOCI | €/ha | GRUPPO NETTARINE |
| D78 | NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO NETTARINE |
| D79 | NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO NETTARINE |
| C59 | NOCCIOLE | €/ha | GRUPPO NOCCIOLE |
| D38 | NOCI | €/ha | GRUPPO NOCI |
| C41 | OLIVE OLIO | €/ha | GRUPPO OLIVE OLIO |
| C40 | OLIVE TAVOLA | €/ha | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| H93 | OLIVO IN VASO | €/ha | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| L67 | ORIGANO | €/ha | GRUPPO ORIGANO |
| H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | €/mq | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| L68 | ORTICA | €/ha | GRUPPO ORTICA |
| C29 | ORZO | €/ha | GRUPPO ORZO |
| L69 | ORZO DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO ORZO |
| D60 | ORZO DA SEME | €/ha | GRUPPO ORZO |
| L98 | PASCOLO | €/ha | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| L70 | PASSIFLORA | €/ha | GRUPPO PASSIFLORA |
| L09 | PASTONE DI MAIS | €/ha | GRUPPO MAIS |
| C35 | PATATE COMUNI | €/ha | GRUPPO PATATE |
| H16 | PATATE DA SEME | €/ha | GRUPPO PATATE |
| M60 | PATATE DI PRIMIZIA | €/ha | GRUPPO PATATE |
| H24 | PEPERONCINO | €/ha | GRUPPO PEPERONCINO |
| C22 | PEPERONI | €/ha | GRUPPO PEPERONI |
| C07 | PERE | €/ha | GRUPPO PERE |
| M88 | PERE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO PERE |
| C08 | PERE PRECOCI | €/ha | GRUPPO PERE |
| M87 | PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | €/ha | GRUPPO PERE |
| D82 | PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO PERE |
| D83 | PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO PERE |
| C09 | PESCHE | €/ha | GRUPPO PESCHE |
| M24 | PESCHE DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO PESCHE |
| C10 | PESCHE PRECOCI | €/ha | GRUPPO PESCHE |
| D84 | PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO PESCHE |
| D85 | PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO PESCHE |
| C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | €/ha | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD | €/mq | GRUPPO PIANTINE DA ORTO |
| H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | €/ha | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| D41 | PIOPPO | €/ha | GRUPPO PIOPPO |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| M39 | PISELLI DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO PISELLI |
| C46 | PISELLI FRESCHI | €/ha | GRUPPO PISELLI |
| L72 | PISELLI SECCHI | €/ha | GRUPPO PISELLI |
| D47 | PISELLO DA SEME | €/ha | GRUPPO PISELLI |
| C96 | PISELLO PROTEICO | €/ha | GRUPPO PISELLI |
| C57 | PISTACCHIO | €/ha | GRUPPO PISTACCHIO |
| L05 | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | €/ha | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| C12 | POMODORO CONCENTRATO | €/ha | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| C13 | POMODORO DA TAVOLA | €/ha | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| C14 | POMODORO PELATO | €/ha | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| D36 | POMPELMO | €/ha | GRUPPO POMPELMO |
| D27 | PORRO | €/ha | GRUPPO PORRO |
| C75 | PORRO DA SEME | €/ha | GRUPPO PORRO |
| M01 | PRATO PASCOLO | €/ha | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| L99 | PRATO POLIFITA (MQ) | €/ha | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| C99 | PREZZEMOLO | €/ha | GRUPPO PREZZEMOLO |
| D43 | PREZZEMOLO DA SEME | €/ha | GRUPPO PREZZEMOLO |
| D94 | QUINOA | €/ha | GRUPPO QUINOA |
| D28 | RADICCHIO | €/ha | GRUPPO RADICCHIO |
| C71 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME | €/ha | GRUPPO RADICCHIO |
| D61 | RAPA | €/ha | GRUPPO RAPA |
| C76 | RAPA DA SEME | €/ha | GRUPPO CAVOLI |
| C77 | RAVANELLO DA SEME | €/ha | GRUPPO RAVANELLO SEME |
| C62 | RIBES | €/ha | GRUPPO RIBES |
| C15 | RISO | €/ha | GRUPPO RISO |
| M25 | RISO CON DIRITTI RISERVATI | €/ha | GRUPPO RISO |
| L73 | RISO DA SEME | €/ha | GRUPPO RISO |
| M28 | RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI | €/ha | GRUPPO RISO |
| D63 | RISO INDICA | €/ha | GRUPPO RISO |
| L74 | RISO INDICA DA SEME | €/ha | GRUPPO RISO |
| D39 | ROSA CANINA | €/ha | GRUPPO ROSA CANINA |
| L75 | ROSMARINO | €/ha | GRUPPO ROSMARINO |
| L76 | RUCOLA | €/ha | GRUPPO RUCOLA |
| H29 | RUCOLA DA SEME | €/ha | GRUPPO RUCOLA |
| L77 | SALVIA | €/ha | GRUPPO SALVIA |
| C60 | SATSUMA | €/ha | GRUPPO SATSUMA |
| D64 | SCALOGNO | €/ha | GRUPPO SCALOGNO |
| D30 | SEDANO | €/ha | GRUPPO SEDANO |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| H56 | SEDANO DA SEME | €/ha | GRUPPO SEDANO |
| D31 | SEGALE | €/ha | GRUPPO SEGALE |
| L79 | SEGALE DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO SEGALE |
| D65 | SEGALE DA SEME | €/ha | GRUPPO SEGALE |
| H41 | SENAPE BIANCA | €/ha | GRUPPO SENAPE BIANCA |
| C31 | SOIA | €/ha | GRUPPO SOIA |
| L81 | SOIA DA SEME | €/ha | GRUPPO SOIA |
| D99 | SOIA EDAMAME | €/ha | GRUPPO SOIA |
| C30 | SORGO | €/ha | GRUPPO SORGO |
| L82 | SORGO DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO SORGO |
| L83 | SORGO DA INSILAGGIO | €/ha | GRUPPO SORGO |
| H39 | SORGO DA SEME | €/ha | GRUPPO SORGO |
| C56 | SPINACIO | €/ha | GRUPPO SPINACI |
| M40 | SPINACIO DA INDUSTRIA | €/ha | GRUPPO SPINACI |
| C78 | SPINACIO DA SEME | €/ha | GRUPPO SPINACI |
| H89 | SULLA DA SEME | €/ha | GRUPPO SULLA DA SEME |
| C16 | SUSINE | €/ha | GRUPPO SUSINE |
| C17 | SUSINE PRECOCI | €/ha | GRUPPO SUSINE |
| D86 | SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO SUSINE |
| D87 | SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | €/ha | GRUPPO SUSINE |
| C18 | TABACCO | €/ha | GRUPPO TABACCO |
| L84 | TARASSACO RADICI | €/ha | GRUPPO TARASSACO RADICI |
| L85 | TIMO | €/ha | GRUPPO TIMO |
| H20 | TRIFOGLIO | €/ha | GRUPPO TRIFOGLIO |
| D44 | TRIFOGLIO DA SEME | €/ha | GRUPPO TRIFOGLIO |
| C49 | TRITICALE | €/ha | GRUPPO TRITICALE |
| L86 | TRITICALE DA BIOMASSA | €/ha | GRUPPO TRITICALE |
| H40 | TRITICALE DA SEME | €/ha | GRUPPO TRITICALE |
| L87 | TRITORDEUM | €/ha | GRUPPO TRITORDEUM |
| C19 | UVA DA TAVOLA | €/ha | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| D89 | UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE | €/ha | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| D66 | UVA SPINA | €/ha | GRUPPO UVA SPINA |
| L89 | VECCIA DA SEME | €/ha | GRUPPO VECCIA |
| H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H30 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| C65 | VIVAI DI PIOPPI | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE |
| C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| H25 | ZAFFERANO | €/ha | GRUPPO ZAFFERANO |
| D32 | ZUCCA | €/ha | GRUPPO ZUCCA |
| C79 | ZUCCA DA SEME | €/ha | GRUPPO ZUCCA |
| D68 | ZUCCHINA FIORE | €/ha | GRUPPO ZUCCHINE |
| C50 | ZUCCHINE | €/ha | GRUPPO ZUCCHINE |
| D49 | ZUCCHINE DA SEME | €/ha | GRUPPO ZUCCHINE |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| M50 | ZUCCHINE DA SEME IBRIDO | €/ha | GRUPPO ZUCCHINE |

ALLEGATO 4

## TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA ID VARIETA'E GRUPPO DI RIFERIMENTO

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 1 | GENERICO - FRUMENTO DURO | GRUPPO FRUMENTO |
| 2 | GENERICO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 3 | GENERICO - FARRO | GRUPPO FARRO |
| 5 | GENERICO - AVENA | GRUPPO AVENA |
| 6 | GENERICO - TRITICALE | GRUPPO TRITICALE |
| 7 | GENERICO - ORZO | GRUPPO ORZO |
| 8 | VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFÈ) - ORZO | GRUPPO ORZO |
| 9 | GENERICO - SEGALE | GRUPPO SEGALE |
| 10 | GENERICO - MIGLIO | GRUPPO MIGLIO |
| 11 | GENERICO - LINO | GRUPPO LINO |
| 13 | GENERICO - COLZA | GRUPPO COLZA |
| 16 | GENERICO - FAVINO | GRUPPO FAVINO |
| 18 | GENERICO - LOIETTO | GRUPPO LOIETTO |
| 19 | GENERICO - PISELLO PROTEICO | GRUPPO PISELLI |
| 57 | FIENO DI ERBA MEDICA - ERBA MEDICA | GRUPPO ERBAI |
| 60 | VECCIA - ERBAI DI LEGUMINOSE | GRUPPO ERBAI |
| 61 | GENERICO - TRIFOGLIO | GRUPPO TRIFOGLIO |
| 70 | GENERICO - LUPINI | GRUPPO LUPINI |
| 76 | FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA) - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 77 | FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA) - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 80 | ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI | GRUPPO ERBAI |
| 81 | ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA - ERBAI MISTI | GRUPPO ERBAI |
| 82 | ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI | GRUPPO ERBAI |
| 83 | ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA - ERBAI MISTI | GRUPPO ERBAI |
| 84 | ERBAI MISTI (USO FORAGGIO) - ERBAI MISTI | GRUPPO ERBAI |
| 85 | ERBAIO DI AVENA - ERBAI DI GRAMINACEE | GRUPPO ERBAI |
| 87 | GENERICO - LUPINELLA | GRUPPO LUPINELLA |
| 89 | ORZO DA INSALAGGIO - ORZO DA BIOMASSA | GRUPPO ORZO |
| 90 | SEGALE DA INSILAGGIO - SEGALE DA BIOMASSA | GRUPPO SEGALE |
| 93 | FRASSINETO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 95 | TRITICALE DA INSILAGGIO - TRITICALE DA BIOMASSA | GRUPPO TRITICALE |
| 126 | SENATORE CAPPELLI  - FRUMENTO DURO | GRUPPO FRUMENTO |
| 127 | AVISPA - FRUMENTO DURO | GRUPPO FRUMENTO |
| 128 | GENTIL ROSSO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 129 | VERNA - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 130 | ANDRIOLO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 131 | MAIORCA - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 132 | FILDERSTOLTZ - FARRO | GRUPPO FARRO |
| 139 | VIR9181 - MIGLIO | GRUPPO MIGLIO |
| 140 | SAN MARINO - MIGLIO | GRUPPO MIGLIO |
| 141 | ARDA - ORZO | GRUPPO ORZO |
| 142 | ALTO CONTENUTO OLEICO - COLZA | GRUPPO COLZA |
| 144 | GENERICO - AVENA DA BIOMASSA | GRUPPO AVENA |
| 148 | GENERICO - COLZA DA BIOMASSA | GRUPPO COLZA |
| 149 | GENERICO - ERBAI DA BIOMASSA | GRUPPO ERBAI |
| 150 | GENERICO - ERBAI DI RAVIZZONE | GRUPPO ERBAI |
| 151 | GENERICO - FRUMENTO DA BIOMASSA | GRUPPO FRUMENTO |
| 153 | GENERICO - FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | GRUPPO FRUMENTO |
| 157 | GENERICO - ORZO DA BIOMASSA | GRUPPO ORZO |
| 158 | GENERICO - SEGALE DA BIOMASSA | GRUPPO SEGALE |
| 163 | GENERICO - TRITICALE DA BIOMASSA | GRUPPO TRITICALE |
| 164 | GENERICO - TRITORDEUM | GRUPPO TRITORDEUM |
| 134 | MONOCOCCO - FARRO | GRUPPO FARRO |
| 170 | FIORELLO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 172 | VIRGILIO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 173 | ARDITO - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 184 | SAN PASTORE - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 189 | PIANTA - FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | GRUPPO FRUMENTO |
| 4000 | PISELLI DA INDUSTRIA - PISELLI FRESCHI | GRUPPO PISELLI |
| 4001 | PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI - PISELLI FRESCHI | GRUPPO PISELLI |
| 4004 | DA INDUSTRIA - SPINACIO | GRUPPO SPINACI |
| 4006 | GENERICO - ASPARAGO | GRUPPO ASPARAGO |
| 4007 | DI TERLANO - ASPARAGO | GRUPPO ASPARAGO |
| 4008 | GENERICO - ASPARAGO | GRUPPO ASPARAGO |
| 4026 | GENERICO - CECI | GRUPPO CECI |
| 4027 | IN PIEN'ARIA - CETRIOLI | GRUPPO CETRIOLI |
| 4030 | CIPOLLA A SEMINA PRIMAVERILE - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4031 | GENERICO - CIPOLLINE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4032 | GENERICO - COCOMERO | GRUPPO COCOMERI |
| 4183 | GENERICO - COCOMERO MINI | GRUPPO COCOMERI |
| 4035 | GENERICO - FAGIOLI DA INDUSTRIA | GRUPPO FAGIOLI |
| 4036 | GENERICO - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4038 | STORTINO DI TRENTO - FAGIOLINI | GRUPPO FAGIOLINI |
| 4039 | PIEN'ARIA - FAGIOLINI | GRUPPO FAGIOLINI |
| 4041 | GENERICO - FAGIOLINI DA INDUSTRIA | GRUPPO FAGIOLINI |
| 4042 | PIEN'ARIA - FAGIOLINI | GRUPPO FAGIOLINI |
| 4043 | DI CUNEO SECCO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 4044 | DI SALUGGIA SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4047 | GENERICO - FAVA FRESCA | GRUPPO FAVE |
| 4048 | GENERICO - FAVA FRESCA | GRUPPO FAVE |
| 4053 | GENERICO - LENTICCHIE | GRUPPO LENTICCHIE |
| 4054 | GENERICO - LENTICCHIE | GRUPPO LENTICCHIE |
| 4055 | PIEN'ARIA - MELANZANE | GRUPPO MELANZANE |
| 4057 | PIEN'ARIA - MELANZANE | GRUPPO MELANZANE |
| 4058 | DELLA BASSA VALLE SCRIVIA - MELONI | GRUPPO MELONI |
| 4059 | GENERICO - MELONI | GRUPPO MELONI |
| 4060 | COMUNI - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4061 | DA SEMINA - PATATE DA SEME | GRUPPO PATATE |
| 4062 | DI PRIMIZIA - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4063 | COMUNI - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4064 | DOLCE - PEPERONCINO | GRUPPO PEPERONCINO |
| 4065 | PICCANTE - PEPERONCINO | GRUPPO PEPERONCINO |
| 4066 | QUADRATO D'ASTI - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4067 | CUNEO GIALLO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4068 | STRATOS - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4069 | TOPEPO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4070 | CORNO DI BUE - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4071 | LUNGHI - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4072 | CORNETTO DI PONTECORVO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4074 | PIEN'ARIA - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4077 | F1 TORNADO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4078 | CERESELLO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4079 | COMUNE ROSSO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4080 | QUADRATO GIALLO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4081 | QUADRATO ROSSO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4082 | GENERICO - PISELLI FRESCHI | GRUPPO PISELLI |
| 4092 | PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4093 | PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4108 | GENERICO - SCALOGNO | GRUPPO SCALOGNO |
| 4112 | ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE - ZUCCHINA FIORE | GRUPPO ZUCCHINE |
| 4113 | ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE | GRUPPO ZUCCHINE |
| 4115 | ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE | GRUPPO ZUCCHINE |
| 4116 | GENERICO - FIORI DI ZUCCHINA | GRUPPO ZUCCHINE |
| 4118 | QUADRATO GIALLO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4119 | QUADRATO ROSSO - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4120 | DI ZAMBANA - ASPARAGO | GRUPPO ASPARAGO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 4121 | SUGAR BABY - COCOMERO | GRUPPO COCOMERI |
| 4122 | DI MONTAGNA - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4123 | POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4124 | PIATLINA BIONDA DI ANDEZENO - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4126 | VERDON - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4133 | GENERICO - LENTICCHIE | GRUPPO LENTICCHIE |
| 4142 | TRADIZIONALE DI VILLALBA - LENTICCHIE | GRUPPO LENTICCHIE |
| 4143 | CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4144 | CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP -CIPOLLOTTO - CIPOLLINE - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4146 | CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP - CAROTA | GRUPPO CAROTA |
| 4147 | HOKKAIDO SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4149 | GENERICO - LENTICCHIE | GRUPPO LENTICCHIE |
| 4150 | CAPPERO DI PANTELLERIA IGP - CAPPERO | GRUPPO CAPPERO |
| 4160 | GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4161 | GENERICO - AGRETTO | GRUPPO AGRETTO |
| 4164 | DI SORANA (IGP) - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4165 | DI CONTRONE - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4166 | DI MONTAGNA - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4169 | OCCHIO NERO - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4170 | AZUCHI ROSSI - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4171 | AZUCHI VERDI - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4172 | CANNELLINI - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4173 | GENERICO - FAVA FRESCA | GRUPPO FAVE |
| 4174 | ZUCCHINE ROMANESCHE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE | GRUPPO ZUCCHINE |
| 5114 | GENERICO - FRAGOLE | GRUPPO FRAGOLE |
| 5115 | TRENTO - FRAGOLE | GRUPPO FRAGOLE |
| 5116 | FRAGOLINE DI BOSCO - FRAGOLE | GRUPPO FRAGOLE |
| 5458 | BOLZANO - FRAGOLE | GRUPPO FRAGOLE |
| 4175 | GENERICO - FRAGOLE SOTTO TUNNEL/SOTTO SERRA | GRUPPO FRAGOLE |
| 4176 | SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO DOP - POMODORO PELATO | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4177 | CIPOLLA ROSSA DI BREME - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4180 | GENERICO - FAVA SECCA | GRUPPO FAVE |
| 20 | GENERICO - PISELLI SECCHI | GRUPPO PISELLI |
| 4181 | BACCHE - ALCHECHENGI | GRUPPO ALCHEGENGI |
| 5000 | GENERICHE - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5001 | AURORA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5002 | FLAVOR COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5003 | LILLY COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5004 | MAGIC COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5005 | PERL COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5006 | WONDER COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5007 | ZEBRA 12 - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5008 | GENERICHE - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5009 | AUGUSTA 1 - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5010 | AUGUSTA 2 - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5011 | AUGUSTA 3 - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5012 | FARBALY - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5013 | FARCLO - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5014 | FARDAO - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5015 | FARELY - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5016 | MANGO COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5017 | PINK COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5018 | SWEET COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5019 | TOM COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5020 | ORANGE RUBIS - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5021 | PELLECCHIELLA - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5022 | TYRINTHOS - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5023 | ANTONIO ERRANI - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5059 | DURA ANELLONA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5060 | DURA DELLA MARCA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5061 | DURONE DEL CHIAMPO - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5062 | DURONI SWEET HEART - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5063 | FERROVIA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5064 | FIRM RED - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5065 | GIANT RED - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5066 | MORA DI CAZZANO - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5067 | MORA DI VIGNOLA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5068 | NERO I - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5069 | GENERICA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5070 | TRENTO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5072 | BLACK STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5073 | BROOKS - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5074 | BURLAT - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5075 | SWEET EARLY - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5076 | GARNET - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5077 | GIORGIA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5078 | LAPINS - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5079 | REGINA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5080 | SKEENA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5081 | SUMMER CHARM - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5082 | SWEET HEART - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5083 | VAN - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5084 | EARLY LORY - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5085 | EARLY BIGI - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5086 | EARLY STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5087 | BLACK STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5088 | GREEN STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5089 | KORDIA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5090 | SIMCOE - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5091 | SONATA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5092 | NEW STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5093 | GRACE STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5094 | BIG STAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5095 | BIG LORY - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5096 | PRIME GIANT - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5110 | GENERICO - FICHI | GRUPPO FICHI |
| 5111 | GENERICO - FICHI | GRUPPO FICHI |
| 5113 | GENERICO - FICO D'INDIA | GRUPPO FICO D'INDIA |
| 5117 | GENERICO - GELSO | GRUPPO GELSO |
| 5123 | GENERICO - LAMPONE | GRUPPO LAMPONE |
| 5216 | GENERICO - MIRTILLO | GRUPPO MIRTILLO |
| 5217 | GENERICO - MORE | GRUPPO MORE |
| 5218 | PRECOCI - NETTARINE PRECOCI | GRUPPO NETTARINE |
| 5219 | MEDIE - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5220 | TARDIVE - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5221 | SBERGIE - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5222 | GENERICO - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5223 | PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI | GRUPPO NETTARINE |
| 5224 | PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5225 | PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5226 | PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI | GRUPPO NETTARINE |
| 5227 | PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5228 | PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5229 | MEDIE - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5235 | PERCOCO PASTA BIANCA TARDIVO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5236 | PERCOCO PASTA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5237 | PERCOCO PASTA GIALLA MEDIO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5238 | PERCOCO PASTA GIALLA TARDIVO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5239 | PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5240 | PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5241 | PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5242 | PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5243 | PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5244 | PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5245 | GIALLE MEDIE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5246 | BIANCHE MEDIE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5280 | VOLPEDO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5281 | FLORDSTAR GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5282 | TABACCHIERA - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5283 | GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5284 | GIALLE MEDIE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5285 | GIALLE TARDIVE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5286 | BIANCHE PRECOCI - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5287 | BIANCHE MEDIE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5288 | BIANCHE TARDIVE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5289 | GENERICO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5290 | GENERICO - PISTACCHIO | GRUPPO PISTACCHIO |
| 5292 | GENERICO - RIBES | GRUPPO RIBES |
| 5294 | MORETTINI - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5295 | SORRISO - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5296 | RUTH GERSTETTER - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5297 | FLORENTIA - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5298 | ALTRE VARIETA' PRECOCI - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5299 | ANGELENO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5300 | ANNA SPATH - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5301 | TC SUN - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5302 | TC4 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5303 | SUN BURST - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5304 | SUN GO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5305 | BLACK DIAMOND - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5306 | BLACK GOLD - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5307 | BLACK STAR - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5308 | BLUEFREE - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5309 | CALIFORNIA - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5310 | GOCCIA D'ORO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5311 | GRAN PRIX - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5312 | ITALIA - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5313 | PRESIDENT - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5314 | REGINA CLAUDIA - SUSINE | GRUPPO SUSINE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5315 | SANTA ROSA - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5316 | STANLEY - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5317 | ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5318 | FLAVOR KING - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5319 | ANGELENO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5320 | PRESIDENT - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5321 | APIRENE - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5322 | REGINA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5323 | BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5324 | PRIMUS - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5325 | SCHIAVA GROSSA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5326 | CARDINAL - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5327 | PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5328 | MATILDE - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5329 | VITTORIA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5330 | FRAGOLA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5331 | ITALIA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5332 | LA VALLÉE - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5333 | PALIERI - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5334 | BARESANA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5335 | PANSÈ - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5336 | LEOPOLDO - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5337 | MOSCATO D'ADDA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5339 | MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5340 | MOSCATO D'ALESSANDRIA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5341 | RED GLOBE - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5342 | IMPERATRICE - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5343 | INZOLIA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5344 | VERDEA - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5346 | GENERICO - UVA SPINA | GRUPPO UVA SPINA |
| 5347 | MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5348 | ALEX - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5349 | BIGARREAU BURLAT - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5350 | BURLAT - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5351 | CARDINALE - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5352 | CELESTE - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5353 | DURONE BOLOGNESE - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5354 | DURONE COSTASAVINA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5355 | LALASTAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5356 | MODENESE - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5357 | MORETTA - LALASTAR - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5358 | REGINA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5359 | RITA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5360 | SANDRA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5361 | SCHNEIDER - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5362 | SPLENDID - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5363 | STELLA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5364 | SUMMIT - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5365 | SWEET EARLY - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5366 | SWEETER - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5367 | VAN - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5368 | 123 - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5369 | GENERICO - AVOCADO | GRUPPO AVOCADO |
| 5371 | TSUNAMI - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5372 | MARGOTTINA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5373 | SPRINGBLUSH - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5374 | LUNAFULL - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5375 | WONDER COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5379 | PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5380 | PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5381 | ERSINGHER - SUSINE PRECOCI | GRUPPO SUSINE |
| 5382 | SUPERIOR ANGELENO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5383 | GROSSA DI FELISIO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5384 | BIGARREAU - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5387 | GIORGIA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5388 | LAPINS - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5389 | BELLA DI GARBAGNA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5391 | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5392 | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5410 | 10P336 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5411 | 21C83 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5412 | OXY 22C534 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5413 | 36P999 - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5414 | PLUMSWEET 5 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5415 | TONIC SEPTEMBER YUMMY - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5416 | RUBISTA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5417 | VOLPEDO - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5418 | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE PRECOCI | GRUPPO NETTARINE |
| 5419 | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE PRECOCI | GRUPPO PESCHE |
| 5420 | LADY COT - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5421 | SUNNY COT - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5422 | GENERICO - NESPOLO DEL GIAPPONE | GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE |
| 5423 | GENERICO - MANGO | GRUPPO MANGO |
| 5433 | BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5434 | DELL'ETNA DOP - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5435 | DELL'ETNA DOP - FICO D'INDIA | GRUPPO FICO D'INDIA |
| 5436 | SAN CONO DOP - FICO D'INDIA | GRUPPO FICO D'INDIA |
| 5438 | VERDE DI BRONTE DOP - PISTACCHIO | GRUPPO PISTACCHIO |
| 5440 | ORANGE RUBIS - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5444 | PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5446 | CANICATTI' IGP - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5447 | MAZZARONE IGP - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5451 | DA INDUSTRIA - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5452 | DA INDUSTRIA - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5453 | DA INDUSTRIA - NETTARINE | GRUPPO NETTARINE |
| 5454 | PERCOCHE DA INDUSTRIA - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5455 | ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5457 | GENERICHE - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5459 | BOLZANO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5461 | AURORA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5479 | SAFARI 1C116 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5480 | OXY 27C714 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5481 | OXY PLUM SWEET V/1 - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5489 | PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE - PESCHE | GRUPPO PESCHE |
| 5490 | D'ENTE - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5501 | BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5502 | PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5503 | FARALIA - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5504 | FARBELA - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5505 | FARLIS - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5506 | SWIRED - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5507 | DELICE COT - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5508 | KIOTO - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5509 | LADY ELENA - ALBICOCCHE | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5510 | EMMA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5511 | GEMMA - ALBICOCCHE PRECOCI | GRUPPO ALBICOCCHE |
| 5512 | BLACK SPLENDOR - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5513 | CRIMSON GLO - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5514 | OCTOBER SUN - SUSINE | GRUPPO SUSINE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5515 | RUBY CRUNCH - SUSINE | GRUPPO SUSINE |
| 5519 | ACIDE - CILIEGIO ACIDO | GRUPPO CILIEGIO ACIDO |
| 3500 | DA SEME - BASILICO DA SEME | GRUPPO BASILICO |
| 3501 | DA SEME - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME | GRUPPO BARBABIETOLA |
| 3502 | DA ORTO DA SEME STANDARD - BIETOLA ROSSA DA SEME | GRUPPO BIETOLA |
| 3503 | DA SEME IBRIDO - CAROTA DA SEME | GRUPPO CAROTA |
| 3504 | DA SEME STANDARD - CAROTA DA SEME | GRUPPO CAROTA |
| 3505 | DA SEME IBRIDO - CAVOLFIORE DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3506 | DA SEME STANDARD - CAVOLFIORE DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3507 | DA SEME IBRIDO - CAVOLI DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3508 | DA SEME STANDARD - CAVOLI DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3511 | DA SEME IBRIDO - CETRIOLI DA SEME | GRUPPO CETRIOLI |
| 3512 | DA SEME STANDARD - CETRIOLI DA SEME | GRUPPO CETRIOLI |
| 3514 | DA SEME STANDARD - RADICCHIO\CICORIA DA SEME | GRUPPO RADICCHIO |
| 3515 | DA SEME IBRIDO - CIPOLLA DA SEME | GRUPPO CIPOLLE |
| 3516 | DA SEME STANDARD - CIPOLLA DA SEME | GRUPPO CIPOLLE |
| 3519 | DA SEME STANDARD - FINOCCHIO DA SEME | GRUPPO FINOCCHI |
| 3520 | SCAROLA DA SEME - INDIVIA DA SEME | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 3521 | DA SEME - LATTUGHE DA SEME | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 3522 | DA SEME - PISELLO DA SEME | GRUPPO PISELLI |
| 3524 | DA SEME STANDARD - PORRO DA SEME | GRUPPO PORRO |
| 3525 | DA SEME STANDARD - PREZZEMOLO DA SEME | GRUPPO PREZZEMOLO |
| 3526 | DA SEME - RAPA DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3527 | DA SEME IBRIDO - RAVANELLO DA SEME | GRUPPO RAVANELLO SEME |
| 3528 | DA SEME STANDARD - RAVANELLO DA SEME | GRUPPO RAVANELLO SEME |
| 3529 | COLTIVATA DA SEME - RUCOLA DA SEME | GRUPPO RUCOLA |
| 3530 | SELVATICA DA SEME - RUCOLA DA SEME | GRUPPO RUCOLA |
| 3531 | DA SEME - SPINACIO DA SEME | GRUPPO SPINACI |
| 3532 | DA SEME - SEDANO DA SEME | GRUPPO SEDANO |
| 3533 | DA SEME - ZUCCA DA SEME | GRUPPO ZUCCA |
| 3534 | DA SEME IBRIDO - ZUCCHINE DA SEME | GRUPPO ZUCCHINE |
| 3535 | DA SEME STANDARD - ZUCCHINE DA SEME | GRUPPO ZUCCHINE |
| 3536 | DA SEME - CORIANDOLO DA SEME | GRUPPO CORIANDOLO |
| 3537 | DA SEME - ERBA MEDICA DA SEME | GRUPPO ERBAI |
| 3538 | DA SEME STANDARD - TRIFOGLIO DA SEME | GRUPPO TRIFOGLIO |
| 3539 | DA SEME IBRIDO - GIRASOLE DA SEME | GRUPPO GIRASOLE |
| 3540 | DA SEME STANDARD - COLZA DA SEME | GRUPPO COLZA |
| 3542 | DA SEME - FRUMENTO TENERO DA SEME | GRUPPO FRUMENTO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 3543 | DA SEME - FRUMENTO DURO DA SEME | GRUPPO FRUMENTO |
| 3544 | DA SEME - MAIS DA SEME | GRUPPO MAIS |
| 3545 | DA SEME - ORZO DA SEME | GRUPPO ORZO |
| 3546 | DA SEME - SEGALE DA SEME | GRUPPO SEGALE |
| 3547 | DA SEME - LOIETTO DA SEME | GRUPPO LOIETTO |
| 3548 | DA SEME - SOIA DA SEME | GRUPPO SOIA |
| 3549 | DA SEME - ANETO DA SEME | GRUPPO ANETO |
| 3550 | DA SEME - TRITICALE DA SEME | GRUPPO TRITICALE |
| 3551 | DA SEME - SORGO DA SEME | GRUPPO SORGO |
| 3553 | DA SEME - FAVINO DA SEME | GRUPPO FAVINO |
| 3554 | DA SEME - BIETOLA DA COSTA DA SEME | GRUPPO BIETOLA |
| 3555 | DA SEME - SULLA DA SEME | GRUPPO SULLA DA SEME |
| 3556 | DA SEME - FESTUCA DA SEME | GRUPPO FESTUCA DA SEME |
| 3557 | DA SEME - ERBA MAZZOLINA DA SEME | GRUPPO ERBAI |
| 3558 | DA SEME - FACELIA DA SEME | GRUPPO FACELIA DA SEME |
| 3559 | DA SEME IBRIDO - BUNCHING ONION DA SEME | GRUPPO BUNCHING ONION SEME |
| 3560 | DA SEME STANDARD - BUNCHING ONION DA SEME | GRUPPO BUNCHING ONION SEME |
| 3561 | DA SEME - FAVA DA SEME | GRUPPO FAVE |
| 3562 | DA SEME - CRESCIONE DA SEME | GRUPPO CRESCIONE DA SEME |
| 3563 | DA SEME - FAGIOLI DA SEME | GRUPPO FAGIOLI |
| 3566 | DA SEME - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | GRUPPO BARBABIETOLA |
| 3569 | GENERICO - AVENA DA SEME | GRUPPO AVENA |
| 3570 | GENERICO - CARDO DA SEME | GRUPPO CARDO |
| 3572 | GENERICO - FAGIOLINI DA SEME | GRUPPO FAGIOLINI |
| 3573 | GENERICO - FARRO DA SEME | GRUPPO FARRO |
| 3576 | GENERICO - LUPINELLA DA SEME | GRUPPO LUPINELLA |
| 3582 | GENERICO - VECCIA DA SEME | GRUPPO VECCIA |
| 3583 | DA SEME IBRIDO - COLZA DA SEME | GRUPPO COLZA |
| 3584 | DA ORTO DA SEME IBRIDO - BIETOLA ROSSA DA SEME | GRUPPO BIETOLA |
| 3589 | DA SEME STANDARD - CECE DA SEME | GRUPPO CECI |
| 3590 | DA SEME IBRIDO - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | GRUPPO BARBABIETOLA |
| 3591 | CAVOLO CINESE SEME BRASSICA IBRIDO - CAVOLI DA SEME | GRUPPO CAVOLI |
| 3592 | ORNAMENTALE - GIRASOLE DA SEME | GRUPPO GIRASOLE |
| 5024 | TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5025 | TAROCCO GALLO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5026 | TAROCCO DAL MUSO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5027 | TAROCCO GALICE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5028 | TAROCCO LAMBISO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5029 | TAROCCO MANUELE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5030 | TAROCCO SCIRÈ - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5031 | TAROCCO TAPI 898 - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5032 | TAROCCO TARTUFO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5033 | TAROCCO NUCELLARE - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5034 | MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5035 | SANGUINELLO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5036 | ALTRE PIGMENTATE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5037 | LANE LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5038 | NAVEL LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5039 | TAROCCO SCIARA - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5040 | VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5041 | TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5042 | MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5043 | VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5044 | W.NAVEL - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5045 | NAVEL - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5046 | NAVELLINA - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5047 | ALTRE BIONDE PRECOCI - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5048 | OVALE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5049 | VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5050 | ALTRE BIONDE MEDIO TARDIVE - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5051 | NEW HALL - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5052 | W.NAVEL - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5053 | NAVEL - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5054 | VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5055 | GENERICO - BERGAMOTTO | GRUPPO BERGAMOTTO |
| 5056 | GENERICO - CASTAGNE | GRUPPO CASTAGNE |
| 5057 | MARRONE DI SAN MAURO DEI MONTI LESSINI VERONESI - CASTAGNE | GRUPPO CASTAGNE |
| 5097 | GENERICO - GIUGGIOLE | GRUPPO GIUGGIOLO |
| 5098 | CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5099 | CLEMENTINE MONREAL - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5100 | CLEMENTINE GENERICO - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5101 | CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5102 | CLEMENTINE PRECOCI SPINOSO - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5103 | CLEMENTINE PRECOCI ALTRE VARIETA' - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5104 | CLEMENTINE TARDIVE HERNANDINA - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5105 | CLEMENTINE TARDIVE RUBINO - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5106 | CLEMENTINE TARDIVE ALTRE VARIETA' - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5107 | CLEMENTINE NOVA - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5108 | CLEMENTINE TACLE - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5109 | CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE | GRUPPO MANDARANCE |
| 5112 | BASTARDONE - FICO D'INDIA | GRUPPO FICO D'INDIA |
| 5118 | GENERICO - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5119 | POLPA GIALLA - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5120 | VARIETÀ EMERGENTI - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5121 | VARIETÀ PRECOCI - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5124 | VERDELLO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | GRUPPO LIMONI |
| 5125 | GENERICO - LIMONI PRECOCI | GRUPPO LIMONI |
| 5126 | GENERICO - LIMONI PRECOCI | GRUPPO LIMONI |
| 5127 | GENERICO - CACHI | GRUPPO CACHI |
| 5128 | COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5129 | TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5130 | GENERICO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5131 | COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5132 | TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5133 | GENERICO - MANDORLE | GRUPPO MANDORLE |
| 5134 | ABBONDANZA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5135 | ALTRE VARIETA' EMERGENTI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5136 | ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5137 | ALTRE VARIETA' PRECOCI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5138 | ANNURCA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5139 | BELLA DI BOSKOOP - MELE | GRUPPO MELE |
| 5140 | STAYMAN ARETINA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5141 | GOLDEN RUGGINOSA DELLA VALDICHIANA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5142 | BRAEBURN - MELE | GRUPPO MELE |
| 5143 | CALVILLE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5144 | COLA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5145 | COOPER - MELE | GRUPPO MELE |
| 5146 | COTOGNE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5147 | DELBARSTRIVALE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5148 | ELSTAR - MELE | GRUPPO MELE |
| 5149 | FLORINA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5150 | FUJI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5151 | GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5152 | GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5153 | GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5154 | GELATE COLA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5155 | GENERICO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5156 | GOLDEN - MELE | GRUPPO MELE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5157 | GOLDEN - MELE | GRUPPO MELE |
| 5158 | GOLDEN FINO A 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5159 | GOLDEN OLTRE  350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5160 | GOLDEN OLTRE  350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5161 | GRANNY SMITH - MELE | GRUPPO MELE |
| 5162 | GRANNY SMITH - MELE | GRUPPO MELE |
| 5163 | GRAVENSTEIN - MELE | GRUPPO MELE |
| 5164 | IDARED - MELE | GRUPPO MELE |
| 5165 | IMPERATORE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5166 | IMPERATORE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5167 | JERSEY MAC - MELE | GRUPPO MELE |
| 5168 | JONAGOLD - MELE | GRUPPO MELE |
| 5169 | JUBILLÈ DELBARD - MELE | GRUPPO MELE |
| 5170 | MODÌ - MELE | GRUPPO MELE |
| 5171 | OREGON SPUR DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5172 | OZARK GOLD - MELE | GRUPPO MELE |
| 5173 | PINK LADY - MELE | GRUPPO MELE |
| 5174 | RED CHIEF - MELE | GRUPPO MELE |
| 5175 | RED DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5176 | RENETTA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5177 | RENETTA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5178 | RENETTA (T.A.A) - MELE | GRUPPO MELE |
| 5179 | SMOTHEE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5180 | STARK - MELE | GRUPPO MELE |
| 5181 | STARK - MELE | GRUPPO MELE |
| 5182 | STARK FINO A 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5183 | STARK OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5184 | STARK OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5185 | STAYMAN - MELE | GRUPPO MELE |
| 5186 | STAYMAN WINESAP RED - MELE | GRUPPO MELE |
| 5187 | SUMMERED - MELE | GRUPPO MELE |
| 5188 | GLOSTER - MELE | GRUPPO MELE |
| 5189 | RUBENS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5190 | SANSA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5191 | GALAXI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5192 | GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5193 | GOLDEN DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5194 | STARK - MELE | GRUPPO MELE |
| 5195 | RED DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5196 | GRANNY SMITH - MELE | GRUPPO MELE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5197 | IMPERATORE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5198 | STAYMAN WINESAP - MELE | GRUPPO MELE |
| 5199 | RENETTA CANADA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5200 | GOLDEN DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5201 | GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5202 | JONAGOLD - MELE | GRUPPO MELE |
| 5203 | RED DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5204 | RED DELICIOUS - MELE | GRUPPO MELE |
| 5205 | AMBROSIA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5206 | CAMEO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5207 | CRIMSON CRISP - MELE | GRUPPO MELE |
| 5208 | PINOVA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5209 | TOPAZ - MELE | GRUPPO MELE |
| 5210 | MONDIAL GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5211 | ROYAL GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5212 | GALAXI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5213 | GALAXI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5214 | LIMONCELLE - MELE | GRUPPO MELE |
| 5215 | GENERICO - MELOGRANO | GRUPPO MELOGRANO |
| 5230 | GENERICO - NOCCIOLE | GRUPPO NOCCIOLE |
| 5231 | NOCCIOLE PIEMONTE IGP - NOCCIOLE | GRUPPO NOCCIOLE |
| 5232 | GENERICO - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5233 | LARA DEL PIAVE - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5234 | LARA DEL PIAVE - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5247 | GENERICO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5248 | ABATE FETEL - PERE | GRUPPO PERE |
| 5249 | DECANA DEL COMIZIO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5250 | DECANA D'INVERNO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5251 | ROSADA - PERE | GRUPPO PERE |
| 5252 | COTOGNE - PERE | GRUPPO PERE |
| 5253 | MADERNASSA - PERE | GRUPPO PERE |
| 5254 | KAISER - PERE | GRUPPO PERE |
| 5255 | NASHI - PERE | GRUPPO PERE |
| 5256 | CONFERENCE - PERE | GRUPPO PERE |
| 5257 | PASSACRASSANA - PERE | GRUPPO PERE |
| 5258 | GENERALE LECLERC - PERE | GRUPPO PERE |
| 5259 | SPINELLE VIRGOLESI - PERE | GRUPPO PERE |
| 5260 | ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - PERE | GRUPPO PERE |
| 5261 | MORETTINI - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5262 | PACKAM'S TRIUMPH - PERE | GRUPPO PERE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5263 | ROSIRED - PERE | GRUPPO PERE |
| 5264 | S.MARIA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5265 | SPADONA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5266 | TOSCA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5267 | BUTIRRA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5268 | COSCIA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5269 | GUYOT - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5270 | HENGLAND - PERE | GRUPPO PERE |
| 5271 | MIRANDOLINO - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5272 | WILLIAM - PERE | GRUPPO PERE |
| 5273 | BELLA DI GIUGNO - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5274 | CARMEN - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5275 | ALTRE VARIETA' PRECOCI - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5276 | ANGELYS - PERE | GRUPPO PERE |
| 5277 | SANTA MARIA MORETTINI - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5278 | GENERICO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5279 | MARTIN SEC - PERE | GRUPPO PERE |
| 5291 | GENERICO - POMPELMO | GRUPPO POMPELMO |
| 5293 | GENERICO - SATSUMA | GRUPPO SATSUMA |
| 5376 | MARRONE DEL MUGELLO IGP - CASTAGNE | GRUPPO CASTAGNE |
| 5377 | EVELINA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5378 | CHALLENGER - MELE | GRUPPO MELE |
| 5385 | ROTELLA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5386 | A FILIERA CONTROLLATA - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5390 | ARGUTA - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5393 | MELI - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5394 | SANT'ALFIO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5395 | IPPOLITO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5396 | LEMPSO - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5397 | MANDALATE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5398 | PRIMOSOLE - MANDARINI PRECOCI | GRUPPO MANDARINI |
| 5399 | SIMETO - MANDARINI PRECOCI | GRUPPO MANDARINI |
| 5400 | CLEMENTINE VARIETA' PRECOCI - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5401 | CLEMENTINE NULES - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5402 | A FILIERA CONTROLLATA - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5403 | A FILIERA CONTROLLATA - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5404 | A FILIERA CONTROLLATA - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5405 | PINOVA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5406 | CAMEO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5407 | FUJON - MELE | GRUPPO MELE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5408 | WILLIAM ROSSO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5409 | FRAGOLE ZONE MONTANE - FRAGOLE | GRUPPO FRAGOLE |
| 5424 | BROOKFIELD GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5425 | FUJIKIKU - MELE | GRUPPO MELE |
| 5427 | RENETTA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5428 | PINOVA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5429 | MORGENDUFT - MELE | GRUPPO MELE |
| 5430 | MORGENDUFT - MELE | GRUPPO MELE |
| 5431 | NAVEL RIBERA DOP - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5432 | W. NAVEL RIBERA DOP - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5437 | INTERDONATO DI MESSINA IGP - LIMONI PRECOCI | GRUPPO LIMONI |
| 5439 | CACO MELA - CACHI | GRUPPO CACHI |
| 5441 | ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE MEDIO TARDIVE | GRUPPO ARANCE |
| 5442 | SIRACUSA IGP - LIMONI PRECOCI | GRUPPO LIMONI |
| 5443 | SIRACUSA IGP - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | GRUPPO LIMONI |
| 5448 | CRIMSON SNOW - MELE | GRUPPO MELE |
| 5449 | ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE PRECOCI | GRUPPO ARANCE |
| 5450 | BIANCHETTO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | GRUPPO LIMONI |
| 5460 | PINOVA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5462 | BROOKFIELD GALA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5464 | DA INDUSTRIA ALTRE LAVORAZIONI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5465 | DA INDUSTRIA PER SUCCHI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5466 | WILLIAM DA INDUSTRIA - PERE | GRUPPO PERE |
| 5467 | ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PERE | GRUPPO PERE |
| 5468 | ABATE FETEL - PERE | GRUPPO PERE |
| 5469 | CONFERENCE - PERE | GRUPPO PERE |
| 5470 | KAISER - PERE | GRUPPO PERE |
| 5471 | WILLIAM - PERE | GRUPPO PERE |
| 5472 | ABATE FETEL - PERE | GRUPPO PERE |
| 5473 | CONFERENCE - PERE | GRUPPO PERE |
| 5474 | DECANA DEL COMIZIO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5475 | WILLIAM BIANCO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5476 | WILLIAM ROSSO - PERE | GRUPPO PERE |
| 5477 | SANTA MARIA - PERE PRECOCI | GRUPPO PERE |
| 5478 | KAISER - PERE | GRUPPO PERE |
| 5482 | STARK OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5483 | GALA OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5484 | FUJI OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5485 | GRANNY SMITH OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5486 | RENETTA OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 5487 | GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5488 | ALTRE VARIETA' EMERGENTI OLTRE 350 M SLM - MELE | GRUPPO MELE |
| 5491 | GALA SCHNIGA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5492 | GALA SNICO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5493 | GALA SNICORED - MELE | GRUPPO MELE |
| 5494 | DALLAGO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5495 | RENETTA  - MELE | GRUPPO MELE |
| 5496 | ROSA DEI MONTI SIBILLINI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5497 | RENETTA CANADA (RAVE') - MELE | GRUPPO MELE |
| 5498 | RENETTA GRIGIA DI TORRIANA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5499 | STORY INORED - MELE | GRUPPO MELE |
| 5500 | CRIMSON SEEDLESS - UVA DA TAVOLA | GRUPPO UVA DA TAVOLA |
| 5516 | ROCKIT - MELE | GRUPPO MELE |
| 5517 | G-14 - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5518 | GALAVAL - MELE | GRUPPO MELE |
| 5530 | KANZI - MELE | GRUPPO MELE |
| 5531 | JAZZ - MELE | GRUPPO MELE |
| 5532 | ENVY - MELE | GRUPPO MELE |
| 5533 | YELLO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5534 | BONITA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5535 | NATYRA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5536 | KISSABEL - MELE | GRUPPO MELE |
| 5537 | GIGA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5538 | RED POP - MELE | GRUPPO MELE |
| 5539 | COSMIC CRISP - MELE | GRUPPO MELE |
| 5540 | JOYA - MELE | GRUPPO MELE |
| 5541 | SWEETANGO - MELE | GRUPPO MELE |
| 5542 | INORD STORY - MELE | GRUPPO MELE |
| 5520 | NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA - NOCCIOLE | GRUPPO NOCCIOLE |
| 5521 | TANGO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5522 | NADORCOTT - MANDARINI MEDIO - TARDIVI | GRUPPO MANDARINI |
| 5523 | CLEMENTINE PRECOCI CLEMENRUBI - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5524 | CLEMENTINE PRECOCI OROGROS - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 5525 | CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI | GRUPPO MANDARANCE |
| 3000 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3001 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3002 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3003 | DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3004 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3005 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 3006 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3007 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3008 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3009 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3010 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3011 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3012 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3013 | DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3014 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3015 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3016 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3017 | DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3018 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3019 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3020 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3021 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3022 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3023 | EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3024 | DA MENSA - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3025 | DA MENSA TENERA ASCOLANA - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3026 | DOP MONTE ETNA - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3027 | DOP MONTI IBLEI - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3028 | DOP VAL DI MAZARA - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3029 | DOP VALDEMONE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3030 | DOP VALLE DEL BELICE - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3031 | DOP VALLI TRAPANESI - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3032 | DOP NOCELLARE DEL BELICE - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3033 | NOCELLARA ETNEA - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3036 | CORATINA - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3037 | OGLIAROLA - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3038 | NOCELLARA - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3039 | SANT'AGOSTINO - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3040 | SPAGNA - OLIVE TAVOLA | GRUPPO OLIVE TAVOLA |
| 3041 | UMBRIA DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3042 | CHIANTI CLASSICO DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3043 | LUCCA DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3044 | TOSCANO IGP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3045 | SEGGIANO DOP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 3046 | MARCHE IGP - OLIVE OLIO | GRUPPO OLIVE OLIO |
| 102 | ARELATE SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 103 | BALDO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 104 | BRAVO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 105 | GLADIO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 106 | NEMBO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 107 | BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 108 | LIDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 109 | LOTO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 110 | ROMA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 111 | ARBORIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 112 | VOLANO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 113 | ARIETE E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 114 | CARNAROLI E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 115 | PADANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 116 | ARGO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 117 | VIALONE NANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 118 | S. ANDREA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 119 | BALDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 120 | VENERE SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 121 | INDICA E SIMILARI SEME - RISO INDICA DA SEME | GRUPPO RISO |
| 122 | THAIBONNET SEME - RISO INDICA DA SEME | GRUPPO RISO |
| 136 | KOLORADO E SIMILARI DA SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 138 | ARTEMIDE E SIMILARI DA SEME - RISO INDICA DA SEME | GRUPPO RISO |
| 3585 | LEONIDAS SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 3586 | DANTE SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 3587 | SELENIO SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 3588 | NEMESI SEME - RISO DA SEME | GRUPPO RISO |
| 7000 | GENERICO - ZAFFERANO | GRUPPO ZAFFERANO |
| 7002 | IN SEMI - ANICE | GRUPPO ANICE |
| 7003 | FOGLIE - MENTA DOLCE | GRUPPO MENTA |
| 7005 | GENERICO - ROSA CANINA | GRUPPO ROSA CANINA |
| 7006 | IN SEMI - CORIANDOLO | GRUPPO CORIANDOLO |
| 7007 | CAMOMILLA IN RESA VERDE - CAMOMILLA | GRUPPO CAMOMILLA |
| 7009 | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO - LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO | GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO |
| 7013 | MELISSA FOGLIE INTERE - MELISSA | GRUPPO MELISSA |
| 7014 | MELISSA SOMMITA' - MELISSA | GRUPPO MELISSA |
| 7015 | TIMO - TIMO | GRUPPO TIMO |
| 7016 | SALVIA - SALVIA | GRUPPO SALVIA |
| 7018 | PASSIFLORA - PASSIFLORA | GRUPPO PASSIFLORA |
| 7019 | SEMI - MENTA SEMI | GRUPPO MENTA |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 7026 | GENERICO - LINO DA SEME | GRUPPO LINO |
| 7027 | GENERICO - SENAPE BIANCA | GRUPPO SENAPE BIANCA |
| 7031 | ROSMARINO - ROSMARINO | GRUPPO ROSMARINO |
| 7032 | ECHINACEA PALLIDA RADICI ESSICCATE (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI | GRUPPO ECHINACEA |
| 7033 | ECHINACEA PURPUREA FIORI E FOGLIE ESSICCATE (RESA 18%) - ECHINACEA PARTE AEREA | GRUPPO ECHINACEA |
| 7034 | ECHINACEA PURPUREA RADICI ESSICCATE (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI | GRUPPO ECHINACEA |
| 7035 | ECHINACEA ANGUSTIFOGLIA RADICI ESSICATE (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI | GRUPPO ECHINACEA |
| 7037 | BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI | GRUPPO GOJI |
| 7039 | BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI | GRUPPO GOJI |
| 7040 | BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI | GRUPPO GOJI |
| 7041 | BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI | GRUPPO GOJI |
| 7044 | GENERICO - ANETO | GRUPPO ANETO |
| 7050 | GENERICO - ELICRISO | GRUPPO ELICRISO |
| 7057 | GENERICO - MALVA | GRUPPO MALVA |
| 7061 | FOGLIE - MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | GRUPPO MENTA |
| 7063 | GENERICO - ORIGANO | GRUPPO ORIGANO |
| 7064 | GENERICO - ORTICA | GRUPPO ORTICA |
| 7069 | GENERICO - TARASSACO RADICI | GRUPPO TARASSACO RADICI |
| 4002 | CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4003 | GENERICO - SPINACIO | GRUPPO SPINACI |
| 4005 | GENERICO - AGLIO | GRUPPO AGLIO |
| 4009 | GENERICO - BASILICO | GRUPPO BASILICO |
| 4010 | GENERICO - BIETOLA DA COSTA | GRUPPO BIETOLA |
| 4011 | BROCCOLETTO DI RAPA - BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) | GRUPPO CAVOLI |
| 4012 | GENERICO - CAVOLO BROCCOLO | GRUPPO CAVOLI |
| 4013 | BROCCOLO ROMANO - CAVOLO ROMANESCO | GRUPPO CAVOLI |
| 4014 | GENERICO - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4015 | TIPO ROMANESCO - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4016 | TIPO ROSSO DI PAESTUM - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4017 | SPINOSO SARDO - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4018 | GENERICO - CARDO | GRUPPO CARDO |
| 4019 | GENERICO - CAROTA | GRUPPO CAROTA |
| 4020 | GENERICO - CAVOLFIORE | GRUPPO CAVOLI |
| 4021 | GENERICO - CAVOLFIORE | GRUPPO CAVOLI |
| 4022 | GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO | GRUPPO CAVOLI |
| 4023 | GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO | GRUPPO CAVOLI |
| 4024 | GENERICO - CAVOLO VERZA | GRUPPO CAVOLI |
| 4025 | GENERICO - CAVOLO NERO | GRUPPO CAVOLI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 4029 | CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE | GRUPPO CIPOLLE |
| 4037 | FAGIOLINA LAGO TRASIMENO - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4040 | SERRA - FAGIOLINI | GRUPPO FAGIOLINI |
| 4049 | GENERICO - FINOCCHIO | GRUPPO FINOCCHI |
| 4050 | INDIVIA - LATTUGHE\INDIVIE | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 4051 | PAN DI ZUCCHERO - LATTUGHE\INDIVIE | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 4052 | LATTUGA - LATTUGHE\INDIVIE | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 4056 | SERRA - MELANZANE | GRUPPO MELANZANE |
| 4073 | GIAPPONESE - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4075 | SERRA - PEPERONI | GRUPPO PEPERONI |
| 4084 | POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4085 | ALLUNGATO - POMODORO PELATO | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4086 | ALLUNGATO - POMODORO PELATO | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4087 | TONDO - POMODORO CONCENTRATO | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4088 | TONDO - POMODORO CONCENTRATO | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4089 | CILIEGINO - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4090 | SERRA - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4091 | ROSSO A GRAPPOLO - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4094 | PICCADILLY SERRA - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4095 | GENERICO - PORRO | GRUPPO PORRO |
| 4096 | GENERICO - PORRO | GRUPPO PORRO |
| 4097 | GENERICO - PREZZEMOLO | GRUPPO PREZZEMOLO |
| 4098 | GENERICO - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4099 | ROSSO LUNGO (MONTAGNA) - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4102 | TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4103 | TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4104 | VARIEGATO DI CASTEL FRANCO IGP - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4105 | CHIOGGIA PRECOCE - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4106 | CHIOGGIA TARDIVO - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4109 | GENERICO - SEDANO | GRUPPO SEDANO |
| 4110 | GENERICO - ZUCCA | GRUPPO ZUCCA |
| 4111 | ZUCCA DA INDUSTRIA - ZUCCA | GRUPPO ZUCCA |
| 4114 | ZUCCHINE IN SERRA - ZUCCHINE | GRUPPO ZUCCHINE |
| 4117 | GENERICO - CAVOLO RAPA | GRUPPO CAVOLI |
| 4127 | GENERICO - CAVOLO NERO | GRUPPO CAVOLI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 4128 | TEMA - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4129 | APOLLO - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4130 | TIPO ROMANESCO C3 - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4131 | VIOLETTO RAMACCHESE - CARCIOFO | GRUPPO CARCIOFO |
| 4134 | CAPE HORN - CAVOLO CAPPUCCIO | GRUPPO CAVOLI |
| 4140 | GENERICO - SOIA EDAMAME | GRUPPO SOIA |
| 4141 | GENERICO - FUNGHI DI COLTIVAZIONE | GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE |
| 4145 | POMODORO DI PACHINO IGP - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4151 | POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA |
| 4153 | PATATA DELLA SILA IGP - PATATE | GRUPPO PATATE |
| 4155 | GENERICO - CAVOLO CINESE | GRUPPO CAVOLI |
| 4162 | GENERICO - BIETA LISCIA DA TAGLIO | GRUPPO BIETOLA |
| 4163 | CICORIA CATALOGNA - LATTUGHE\INDIVIE | GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE |
| 4167 | GENERICO - CAVOLO BROCCOLO | GRUPPO CAVOLI |
| 4168 | GENERICO - RUCOLA | GRUPPO RUCOLA |
| 4178 | DATTERINO - POMODORO DA TAVOLA | GRUPPO POMODORO DA TAVOLA |
| 4179 | BORLOTTI - FAGIOLI SECCHI NANI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4182 | GENERICO - CARCIOFO DA INDUSTRIA | GRUPPO CARCIOFO |
| 4184 | MANTOVANO IGP - MELONI | GRUPPO MELONI |
| 4187 | GENERICO - ZUCCA | GRUPPO ZUCCA |
| 4185 | DI ROMAGNA IGP - SCALOGNO | GRUPPO SCALOGNO |
| 4186 | GENERICO - COCOMERO MINI | GRUPPO COCOMERI |
| 12 | GENERICO - GRANO SARACENO | GRUPPO GRANO SARACENO |
| 14 | RADICE - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | GRUPPO BARBABIETOLA |
| 21 | GENERICO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 22 | DA GRANELLA NOSTRANO DI STORO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 23 | DA GRANELLA VARIETÀ BELGRANO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 24 | DA GRANELLA VARIETÀ MARANO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 25 | DA GRANELLA VARIETA' GRITZ - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 26 | DA GRANELLA VARIETA' WAXY - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 27 | MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA INSILAGGIO | GRUPPO MAIS |
| 28 | BIANCO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 29 | GENERICO - MAIS DOLCE | GRUPPO MAIS |
| 31 | GENERICO - SORGO | GRUPPO SORGO |
| 33 | BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 34 | LIDO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 35 | LOTO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 36 | ROMA E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 37 | ARBORIO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 38 | VOLANO - RISO | GRUPPO RISO |
| 39 | INDICA E SIMILARI - RISO INDICA | GRUPPO RISO |
| 40 | THAIBONNET - RISO INDICA | GRUPPO RISO |
| 41 | ARIETE E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 42 | CARNAROLI E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 43 | PADANO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 44 | ARGO - RISO | GRUPPO RISO |
| 45 | VIALONE NANO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 46 | S. ANDREA E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 47 | BALDO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 48 | ARELATE - RISO | GRUPPO RISO |
| 49 | BALDO - RISO | GRUPPO RISO |
| 50 | BRAVO - RISO | GRUPPO RISO |
| 51 | GLADIO - RISO | GRUPPO RISO |
| 52 | NEMBO - RISO | GRUPPO RISO |
| 53 | GENERICO - SOIA | GRUPPO SOIA |
| 54 | ALIMENTARE - SOIA | GRUPPO SOIA |
| 55 | GENERICO - GIRASOLE | GRUPPO GIRASOLE |
| 56 | NO FOOD - GIRASOLE | GRUPPO GIRASOLE |
| 59 | DA FIBRA - SORGO DA BIOMASSA | GRUPPO SORGO |
| 62 | FLUE CURED (RESA16%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 63 | LIGHT AIR CURED (RESA 16%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 64 | DARK AIR CURED (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 65 | DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 66 | DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA DA FASCIA (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 67 | FIRE CURED (RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 68 | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 69 | FIRE CURED KENTUCKY ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 86 | GENERICO - ARACHIDI | GRUPPO ARACHIDI |
| 91 | DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO - MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | GRUPPO MAIS |
| 92 | DA GRANELLA PIGNOLETTO ROSSO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 94 | RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | GRUPPO BARBABIETOLA |
| 96 | DA AMILOSIO VARIETA' BELLAMIDO E SIMILARI - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 97 | VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO - GIRASOLE | GRUPPO GIRASOLE |
| 99 | VENERE - RISO | GRUPPO RISO |
| 125 | TUTOLO E GRANELLA - PASTONE DI MAIS | GRUPPO MAIS |
| 135 | KOLORADO E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 137 | ARTEMIDE E SIMILARI - RISO INDICA | GRUPPO RISO |
| 155 | GENERICO - MAIS DA BIOMASSA | GRUPPO MAIS |
| 160 | GENERICO - SORGO DA BIOMASSA | GRUPPO SORGO |
| 161 | GENERICO - SORGO DA INSILAGGIO | GRUPPO SORGO |
| 165 | DA GRANELLA NOSTRANO PERONI - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 167 | REPERSO - RISO | GRUPPO RISO |
| 7038 | GRANELLA - QUINOA | GRUPPO QUINOA |
| 171 | BABY FOOD - RISO INDICA | GRUPPO RISO |
| 174 | DA GRANELLA PIONEER IBRIDO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 175 | RIBE, DARDO, LUNA E SIMILARI - RISO | GRUPPO RISO |
| 176 | GENERICO - PASCOLO (MQ) | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| 177 | PRATO PASCOLO - PRATO PASCOLO (MQ) | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| 178 | FIENO DI PRATO STABILE POLIFITA DA FORAGGIO - PRATO POLIFITA (MQ) | GRUPPO PRATO PASCOLO |
| 179 | IGP DELTA DEL PO ARBORIO - RISO | GRUPPO RISO |
| 180 | IGP DELTA DEL PO CARNAROLI - RISO | GRUPPO RISO |
| 181 | IGP DELTA DEL PO BALDO - RISO | GRUPPO RISO |
| 182 | IGP DELTA DEL PO VOLANO - RISO | GRUPPO RISO |
| 166 | DA GRANELLA SPINATO DI GANDINO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 169 | ROSTRATO ROSSO DI ROVETTA - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 183 | GRANELLA - CARTAMO | GRUPPO CARTAMO |
| 185 | BABY FOOD (JAPONICA) - RISO | GRUPPO RISO |
| 186 | ROSSO SAN MARTINO - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 187 | GIALLO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA | GRUPPO MAIS |
| 6000 | INNESTATO 2 ANNI IN VASO C.A.C. - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6002 | DA TALEA 2 ANNI (IN VASO) - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6003 | OLIVO INNESTATO CAT. CERTIFICATO VIRUS ESENTE - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6044 | BARBATELLE INNESTATE STANDARD - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6045 | BARBATELLE INNESTATE CERTIFICATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6046 | BARBATELLE FRANCHE TIPO PUGLIA, LUNGHE (CERTIFICATE) - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6047 | BARBATELLE FRANCHE TIPO SICILIA, CORTE (CERTIFICATE) - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6048 | TALEE DA PORTA INNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6049 | NESTI DI VITE STANDARD - NESTI DI VITI | GRUPPO NESTI DI VITI |
| 6050 | NESTI DI VITE CERTIFICATI - NESTI DI VITI | GRUPPO NESTI DI VITI |
| 6051 | BARBATELLE INNESTATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6052 | BARBATELLE SELVATICHE - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6053 | TALEE PORTAINNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6054 | BARBATELLE INNESTO STANDARD - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6055 | BARBATELLE INNESTO CERTIFICATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6056 | BARBATELLE PORTAINNESTO LUNGA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6057 | BARBATELLE PORTAINNESTO CORTA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6058 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A- - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6059 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6060 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6061 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6062 | PIANTE GREZZE DA VIVAIO - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6063 | CIME RADICATE IN CONTENITORE - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6064 | PIANTE WAITING BED - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6065 | PIANTE TRAY IN VASO DIAM 9 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6066 | PIANTE MINI TRAY IN VASO DIAM 7 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6067 | ETÀ IN ANNI 1 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6068 | ETÀ IN ANNI 2 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6069 | ETÀ IN ANNI 3 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6070 | ETÀ IN ANNI 4 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6071 | ETÀ IN ANNI 5 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6072 | ETÀ IN ANNI 6 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6073 | ETÀ IN ANNI 7 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6074 | ETÀ IN ANNI 8 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6075 | ETÀ IN ANNI 9 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6076 | ETÀ IN ANNI 10 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6077 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 12 - 14,5 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6078 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 14,5 - 17 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6079 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO > 17 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6165 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO IN PIENO CAMPO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6166 | CRISANTEMI SAN CARLINO IN PIENO CAMPO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6169 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6171 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6231 | CRISANTEMI MULTIFLORA IN SERRA A STELO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6244 | IN VASO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6245 | GENERICO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6279 | CAMELIA (VASO Ø 19) 1° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6280 | CAMELIA (VASO Ø 19) 2° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6281 | CAMELIA (VASO Ø 19) 3° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6282 | CAMELIA (VASO Ø 19) 4° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6283 | ORCHIDEA (IBRIDI DI ODONTOGLOSSUM) VASO DIAMETRO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6284 | HOYA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6285 | IMPATIENS NUOVA GUINEA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6286 | YUCCHE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-26 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6287 | FICUS BENJAMIN SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-27 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6288 | DRACAENE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-28 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6289 | KALANCOE MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6290 | ORTENSIA DA FORZATURA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6291 | BEGONIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6292 | KALANCOE MINI MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6293 | SAINT PAULIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6294 | PELARGONIUM DIAMETRO VASO 14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6295 | CICLAMINO DIAMETRO VASO 10/14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6296 | POINSETTIA DIAMETRO VASO 10/14/18 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6297 | VIOLE DIAMETRO VASO 10 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6298 | CISSUS DIAMETRO VASO 16 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6299 | PRIMULE - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6300 | BEGONIA PACK 24 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6301 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6302 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 13 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6303 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 15 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6304 | PIANTINE ORTO STANDARD - PIANTINE DA ORTO STANDARD | GRUPPO PIANTINE DA ORTO |
| 6334 | 1 ANNO - DIAMETRO <12 CM - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6335 | ORNAMENTALE FINO A 150 G - ZUCCA | GRUPPO ZUCCA |
| 6336 | ORNAMENTALE DA 160 G A 300 G - ZUCCA | GRUPPO ZUCCA |
| 6341 | SIEPI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6342 | SIEPI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6343 | SIEPI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6344 | ALBERI SEMPREVERDI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6345 | ALBERI SEMPREVERDI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6346 | ALBERI SEMPREVERDI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6347 | ALBERI CADUCIFOGLIE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6348 | ALBERI CADUCIFOGLIE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6349 | ALBERI CADUCIFOGLIE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6350 | ALTRE ORNAMENTALI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6351 | ALTRE ORNAMENTALI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6352 | ALTRE ORNAMENTALI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6353 | ARBUSTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6354 | ARBUSTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6355 | ARBUSTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6356 | ERBACEE PERENNI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6357 | ERBACEE PERENNI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6358 | ERBACEE PERENNI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6359 | PIANTE DA FIORE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6360 | PIANTE DA FIORE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6361 | PIANTE DA FIORE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6362 | PALME IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6363 | PALME IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6364 | PALME IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6365 | RAMPICANTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6366 | RAMPICANTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6367 | RAMPICANTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6368 | SIEPI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6369 | SIEPI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6370 | SIEPI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6371 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6372 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6373 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6374 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6375 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6376 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6377 | ROSAI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6378 | ROSAI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6379 | ROSAI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6380 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6381 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6382 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6383 | MISTE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6384 | MISTE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6385 | MISTE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6386 | OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6387 | TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6388 | FINO A 5 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6389 | OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| 6390 | TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| 6391 | FINO A 5 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| 6392 | TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO L'ANNO) - PIANTINE DI NOCCIOLO | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| 6393 | TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO I DUE ANNI) - PIANTINE DI NOCCIOLO | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| 6394 | BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 60 - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6395 | BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 90 - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6396 | ETA' IN ANNI 11 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6397 | ETA' IN ANNI 12 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6398 | PIOPPI A DIMORA A CICLO BREVE (5 ANNI) ASTONI/TALEONI - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6418 | ROSA CANINA IN VASO (3 lt) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6419 | MORA 2 ANNI IN VASO (DIAM 15) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 191 | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 192 | FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE - FRUMENTO TENERO | GRUPPO FRUMENTO |
| 5526 | DI MONTAGNA - NOCI | GRUPPO NOCI |
| 5527 | SWEET - CILIEGIE | GRUPPO CILIEGIE |
| 5528 | POLPA ROSSA - ACTINIDIA | GRUPPO ACTINIDIA |
| 5529 | ROCKIT - MELE | GRUPPO MELE |
| 4189 | SPAGNA VARIEGATO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4190 | GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GRUPPO FAGIOLI |
| 4192 | DA SEMINA - AGLIO DA SEME | GRUPPO AGLIO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 3595 | BABY FOOD - RISO INDICA DA SEME | GRUPPO RISO |
| 4193 | TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 4194 | TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO | GRUPPO RADICCHIO |
| 6042 | PORTAINNESTI MELO - VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE |
| 6043 | PORTAINNESTI PERO - VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE |
| 6004 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6005 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6006 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO CERTIFICATO VIRUS ESENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6007 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI CERTIFICATO VIRUS ESENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6409 | ASTONI DI FICO A RADICE NUDA DI DUE ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6410 | ASTONI DI FICO IN CONTENITORE 10 LITRI - ETA' QUATTRO ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6008 | ASTONI POMACEE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6009 | POMACEE ASTONI CON RAMI ANTICIPATI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6010 | POMACEE ASTONE DI 6 MESI (MELO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6011 | POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (MELO) -VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6012 | POMACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6013 | POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNI (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6014 | POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 2 ANNI (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6015 | POMACEE PORTINNESTI DA SEME - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6016 | POMACEE PORTINNESTI DA TALEA - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6017 | POMACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6018 | ASTONI DRUPACEE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6019 | DRUPACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6020 | DRUPACEE PIANTE IN VASO DA INNESTO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6021 | DRUPACEE PIANTE IN VASO DA MICROINNESTO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6022 | DRUPACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6034 | ACTINIDIA (ASTONI DA INNESTO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6035 | ACTINIDIA PIANTE DA TALEA - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6036 | ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6037 | ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6038 | ACTINIDIA PIANTE IN VASO (3 lt) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6039 | ACTINIDIA PIANTE IN VASO (5 lt) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6040 | KAKI (ASTONI INNESTO BASSO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6041 | KAKI (ASTONI INNESTO ALTO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6414 | ASTONI DI CASTAGNO 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6415 | ASTONI DI CASTAGNO 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6416 | ASTONI DI CASTAGNO 3 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6417 | POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 3594 | DA SEME - FRUMENTO | GRUPPO FRUMENTO |
| 7062 | FOGLIE - MENTA | GRUPPO MENTA |
| 6408 | GENERICO - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 4100 | GENERICO - RAPA | GRUPPO RAPA |
| 4101 | ROSSA - RAPA | GRUPPO RAPA |
| 4132 | ROSSA - RAPA | GRUPPO RAPA |

ALLEGATO 5
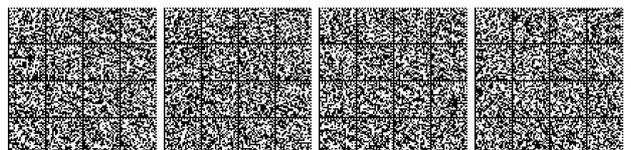
# COSTI UNITARI MASSIMI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ANNO 2024

## Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

| Area | Codice | Tipologia | ID Varietà | Unità di misura | Valore estirpo | Valore reimpianto | Valore assicurabile Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | S07 | Vigneti a media densità e Oliveti | 11000 | €/ha | 7.920 | 12.840 | 20.800 |
| IT | S07 | Vigneti a alta densità | 11001 | €/ha | 7.920 | 16.050 | 24.000 |
| IT | S07 | Frutteti a bassa densità (pesco, ciliegio, albicocco ecc.) | 11002 | €/ha | 7.920 | 9.630 | 17.600 |
| IT | S07 | Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha) | 11003 | €/ha | 7.920 | 19.688 | 27.700 |
| IT | S07 | Frutteti ad alta densità actinidia, (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha) | 11004 | €/ha | 7.920 | 41.088 | 49.000 |

## Serre, ombrai, serre per fungicoltura

| Area | Codice | Tipologia | ID Varietà | Unità di misura | Costi massimi |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | S01 | Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato | 11005 | €/mq | 276 |
| IT | S02 | Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas) | 11006 | €/mq | 240 |
| IT | S03 | Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra) | 11007 | €/mq | 144 |
| IT | S10 | Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante | 11008 | €/mq | 36 |
| IT | S03 | Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato | 11009 | €/mq | 144 |

## Reti antigrandine

| Area | Codice | Tipologia | ID Varietà | Unità di misura | Costi massimi |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | S04 | Reti antigrandine | 11010 | €/ha | 14.400 |
| IT | S04 | Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli | 11011 | €/ha | 17.300 |
| IT | S04 | Teli / reti antipioggia-antigrandine | 11012 | €/ha | 30.000 |

## Reti antinsetto

| Area | Codice | Tipologia | ID Varietà | Unità di misura | Costi massimi |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | S11 | Reti antinsetto | 11013 | €/mq | 0,48 |

ALLEGATO *6*

## COSTI UNITARI MASSIMI DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI ANNO 2024

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Tutte | Bovini/bufalini | 0,66 | 0,12 | 0,78 | - | 30,50 |
| Abruzzo | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 30,50 |
| Abruzzo | Tutte | Ovicaprini | 2,18 | 0,12 | 2,30 | - | 30,50 |
| Abruzzo | Tutte | Avicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 130,00 | - |
| Abruzzo | Tutte | Cunicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 130,00 | - |
| Abruzzo | Tutte | Suini | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 130,00 | - |
| Basilicata | Tutte | Bovini/bufalini | 0,60 | 0,12 | 0,72 | - | 61,00 |
| Basilicata | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 61,00 |
| Basilicata | Tutte | Ovicaprini | 2,18 | 0,12 | 2,30 | 68,00 | 61,00 |
| Basilicata | Tutte | Avicoli | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 123,01 | - |
| Basilicata | Tutte | Cunicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 98,41 | - |
| Basilicata | Tutte | Suini | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 123,01 | - |
| Calabria | Tutte | Bovini/bufalini | 0,89 | 0,12 | 1,01 | - | 61,00 |
| Calabria | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 61,00 |
| Calabria | Tutte | Ovicaprini | 1,57 | 0,12 | 1,69 | 97,00 | 61,00 |
| Calabria | Tutte | Avicoli | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 123,01 | - |
| Calabria | Tutte | Cunicoli | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 98,41 | - |
| Calabria | Tutte | Suini | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 123,01 | - |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campania | Tutte | Bovini/bufalini | 0,53 | 0,12 | 0,65 | - | 30,50 |
| Campania | Tutte | Equidi | 0,34 | 0,08 | 0,42 | - | 30,50 |
| Campania | Tutte | Ovicaprini | 2,18 | 0,12 | 2,30 | - | 30,50 |
| Campania | Tutte | Avicoli | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 95,00 | - |
| Campania | Tutte | Cunicoli | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 95,00 | - |
| Campania | Tutte | Suini | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 95,00 | - |
| Emilia Romagna | Tutte | Bovini/bufalini | 0,58 | 0,12 | 0,70 | - | 24,40 |
| Emilia Romagna | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 24,40 |
| Emilia Romagna | Tutte | Ovicaprini | 3,76 | 0,12 | 3,88 | 115,20 | 24,40 |
| Emilia Romagna | Tutte | Avicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 91,50 | - |
| Emilia Romagna | Tutte | Avicoli - Scarti d’incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,25 | 0,08 | 0,33 | 183,00 | - |
| Emilia Romagna | Tutte | Cunicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 91,50 | - |
| Emilia Romagna | Tutte | Suini | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 91,50 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Bovini/bufalini | 0,97 | 0,12 | 1,09 | - | 61,00 |
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Ovicaprini | 3,41 | 0,12 | 3,53 | - | 61,00 |
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Avicoli | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 98,41 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Cunicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 104,56 | - |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli Venezia Giulia | Tutte | Suini | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 123,01 | - |
| Lazio | Tutte | Bovini/bufalini | 0,97 | 0,12 | 1,09 | - | 61,00 |
| Lazio | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |
| Lazio | Tutte | Ovicaprini | 3,41 | 0,12 | 3,53 | 115,20 | 61,00 |
| Lazio | Tutte | Avicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,41 | - |
| Lazio | Tutte | Cunicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 104,56 | - |
| Lazio | Tutte | Suini | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 104,56 | - |
| Liguria | Tutte | Bovini/bufalini | 0,97 | 0,12 | 1,09 | - | 61,00 |
| Liguria | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |
| Liguria | Tutte | Ovicaprini | 3,39 | 0,12 | 3,51 | - | 61,00 |
| Liguria | Tutte | Avicoli | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 98,41 | - |
| Liguria | Tutte | Cunicoli | 0,13 | 0,08 | 0,21 | 98,41 | - |
| Liguria | Tutte | Suini | 0,13 | 0,08 | 0,21 | 123,01 | - |
| Lombardia | Tutte | Bovini/bufalini | 0,58 | 0,12 | 0,70 | - | 61,00 |
| Lombardia | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |
| Lombardia | Tutte | Ovicaprini | 3,20 | 0,12 | 3,32 | 115,20 | 61,00 |
| Lombardia | Tutte | Avicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 91,50 | - |
| Lombardia | Tutte | Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,25 | 0,08 | 0,33 | 183,00 | - |
| Lombardia | Tutte | Cunicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 91,50 | - |
| Lombardia | Tutte | Suini | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 91,50 | - |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | Tutte | Bovini/bufalini | 0,60 | 0,12 | 0,72 | - | 61,00 |
| Marche | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |
| Marche | Tutte | Ovicaprini | 0,95 | 0,12 | 1,07 | - | 61,00 |
| Marche | Tutte | Avicoli | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 153,76 | - |
| Marche | Tutte | Cunicoli | 0,30 | 0,08 | 0,38 | 184,51 | - |
| Marche | Tutte | Suini | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 153,76 | - |
| Molise | Tutte | Bovini/bufalini | 0,60 | 0,12 | 0,72 | - | 30,50 |
| Molise | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 30,50 |
| Molise | Tutte | Ovicaprini | 2,18 | 0,12 | 2,30 | - | 30,50 |
| Molise | Tutte | Avicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 123,01 | - |
| Molise | Tutte | Cunicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 98,41 | - |
| Molise | Tutte | Suini | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 123,01 | - |
| Piemonte | Tutte | Bovini/bufalini | 0,53 | 0,12 | 0,65 | - | 61,00 |
| Piemonte | Tutte | Equidi | 0,90 | 0,08 | 0,98 | - | 61,00 |
| Piemonte | Tutte | Ovicaprini | 3,76 | 0,12 | 3,88 | - | 61,00 |
| Piemonte | Tutte | Camelidi | 1,14 | 0,07 | 1,21 | - | 61,00 |
| Piemonte | Tutte | Avicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,00 | - |
| Piemonte | Tutte | Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,22 | 0,08 | 0,30 | 183,00 | - |
| Piemonte | Tutte | Cunicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,00 | - |
| Piemonte | Tutte | Suini | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 92,26 | - |
| Puglia | Tutte | Bovini/bufalini | 0,58 | 0,12 | 0,70 | - | 61,00 |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puglia | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 61,00 |
| Puglia | Tutte | Ovicaprini | 2,18 | 0,12 | 2,30 | 68,00 | 61,00 |
| Puglia | Tutte | Avicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 123,01 | - |
| Puglia | Tutte | Cunicoli | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 98,41 | - |
| Puglia | Tutte | Suini | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 123,01 | - |
| Sardegna | Tutte | Bovini/bufalini | 0,89 | 0,08 | 0,97 | - | 30,50 |
| Sardegna | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 30,50 |
| Sardegna | Tutte | Ovicaprini | 3,00 | 0,08 | 3,08 | 115,20 | 30,50 |
| Sardegna | Tutte | Avicoli | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 183,00 | - |
| Sardegna | Tutte | Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 183,00 | - |
| Sardegna | Tutte | Cunicoli | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 183,00 | - |
| Toscana | Tutte | Bovini/bufalini | 1,03 | 0,12 | 1,15 | - | 30,50 |
| Toscana | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 30,50 |
| Toscana | Tutte | Ovicaprini | 3,61 | 0,12 | 3,73 | 111,00 | 30,50 |
| Toscana | Tutte | Avicoli | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 196,81 | - |
| Toscana | Tutte | Cunicoli | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 196,81 | - |
| Toscana | Tutte | Suini | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 196,81 | - |
| Trentino Alto Adige | Tutte | Bovini/bufalini | 0,72 | 0,12 | 0,84 | - | 61,00 |
| Trentino Alto Adige | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trentino Alto Adige | Tutte | Ovicaprini | 3,20 | 0,12 | 3,32 | 115,20 | 61,00 |
| Trentino Alto Adige | Tutte | Avicoli | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 98,41 | - |
| Trentino Alto Adige | Tutte | Cunicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,41 | - |
| Trentino Alto Adige | Tutte | Suini | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 123,01 | - |
| Umbria | Tutte | Bovini/bufalini | 0,60 | 0,12 | 0,72 | - | 30,50 |
| Umbria | Tutte | Equidi | 0,99 | 0,08 | 1,07 | - | 30,50 |
| Umbria | Tutte | Ovicaprini | 1,97 | 0,12 | 2,09 | - | 30,50 |
| Umbria | Tutte | Avicoli | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 153,76 | - |
| Umbria | Tutte | Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 183,00 | - |
| Umbria | Tutte | Cunicoli | 0,30 | 0,08 | 0,38 | 184,01 | - |
| Umbria | Tutte | Suini | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 153,76 | - |
| Valle d'Aosta | Tutte | Bovini/bufalini | 2,27 | 0,12 | 2,39 | - | 61,00 |
| Valle d'Aosta | Tutte | Equidi | 3,20 | 0,08 | 3,28 | - | 61,00 |
| Valle d'Aosta | Tutte | Ovicaprini | 8,08 | 0,12 | 8,20 | - | 61,00 |
| Valle d'Aosta | Tutte | Avicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 98,41 | - |
| Valle d'Aosta | Tutte | Cunicoli | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 98,41 | - |
| Valle d'Aosta | Tutte | Suini | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 92,26 | - |
| Veneto | Tutte | Bovini/bufalini | 0,72 | 0,12 | 0,84 | - | 61,00 |
| Veneto | Tutte | Equidi | 0,91 | 0,08 | 0,99 | - | 61,00 |

| Regione | Province | Specie | Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg | Prezzo massimo distruzione euro/kg | Prezzo massimo Totale euro/kg | Minimo Uscita forfait euro | Maggiorazione montana euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veneto | Tutte | Ovicaprini | 3,76 | 0,12 | 3,88 | 115,20 | 61,00 |
| Veneto | Tutte | Avicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,41 | - |
| Veneto | Tutte | Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni) | 0,25 | 0,08 | 0,33 | 183,00 | - |
| Veneto | Tutte | Cunicoli | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 98,41 | - |
| Veneto | Tutte | Suini | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 123,01 | - |
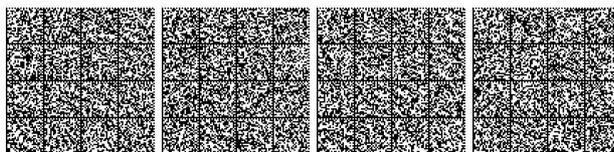
**24A04055**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2024.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%, con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029, nona e decima *tranche.***

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 settembre, 31 ottobre e 29 novembre 2023, nonché 30 gennaio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10% con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%,
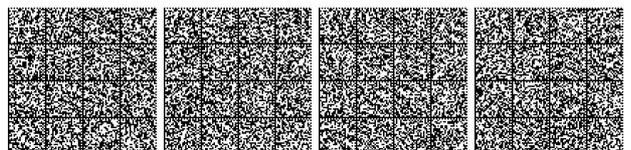
avente godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La seconda cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 1° agosto 2024, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**24A04078**

---

DECRETO 30 luglio 2024.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, settima e ottava *tranche.***

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e stru-

menti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio e 27 giugno 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2024 e l'ultima il 15 aprile 2032.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,497%.
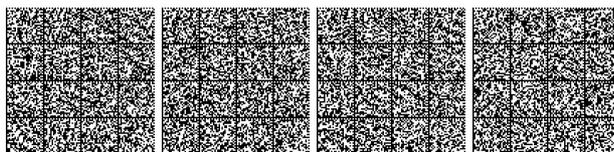
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,912% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2024, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**24A04079**

---

DECRETO 30 luglio 2024.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029, undicesima e dodicesima *tranche.***

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»(di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 30 maggio e 27 giugno 2024 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2029 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

*p. il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**24A04080**

DECRETO 30 luglio 2024.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035, prima e seconda *tranche.***

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret-

tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2025 e l'ultima il 1° febbraio 2035.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**24A04081**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2024.

**Supplemento delle quote di sostanze psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2023: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2024», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2023;

Vista l'istanza datata 10 luglio, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, ha chiesto un supplemento per l'anno 2024 delle quote che possono essere fabbricate e messe in vendita per l'estero, delle seguenti sostanze psicotrope: lorazepam pari a kg 5000, oxazepam pari a kg 12000 e zolpidem tartato pari a kg 500, che risultano complessivamente modificate come segue: lorazepam kg 5500, oxazepam kg 16000 e zolpidem tartrato kg 600;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 521/2022, ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle quote di che trattasi, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale del 13 novembre 2023;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La ditta di seguito elencata, Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 Paullo (MI) è autorizzata a fabbricare per l'estero, nel corso dell'anno 2024, le seguenti quote complessive di sostanze psicotrope, nelle quantità di seguito indicate.

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. -
via Curiel, 34 Paullo (MI)

| Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'estero (q.tà in Kg) |
|---|---|
| Lorazepam | 5500 |
| Oxazepam | 16000 |
| Zolpidem Tartrato | 600 |

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

*Il direttore:* LEONE

**24A04082**
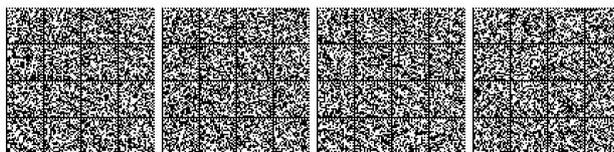
DECRETO 29 luglio 2024.

**Determinazione delle quantità di sostanza stupefacente tebaina che può essere fabbricata per l'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Olon S.p.a., in Settimo Torinese.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2023: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2024», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2023;

Vista l'autorizzazione AIFA, n. API 89/2024 rilasciata in data 2 maggio 2024, che autorizza l'officina farmaceutica Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO) a produrre la sostanza attiva tebaina grezza;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2024, n. 265, che autorizza la ditta Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO) alla fabbricazione della sostanza stupefacente tebaina;

Ritenuto, in relazione alle citate sopravvenute autorizzazioni, di dover procedere alla determinazione della quota di sostanza stupefacente tebaina che può essere fabbricata per l'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO);

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta di seguito elencata, Olon S.p.a., sita in via Schiapparelli, 2-10036 Settimo Torinese (TO) è autorizzata a fabbricare, per l'estero, nel corso dell'anno 2024, la seguente quota di sostanza stupefacente tebaina, espressa in base anidra, nella quantità pari a kg 9000.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

*Il direttore:* LEONE

24A04083

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2024.

**Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF

Vista la legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (di seguito «legge»);

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge, che individua quali organismi di vigilanza la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge, ai sensi del quale gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti (di seguito «istruzioni»);

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sullo schema di istruzioni pubblicato il 28 aprile 2023;

Emanano

le accluse istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; esso è altresì pubblicato sui siti web della Banca d'Italia, della
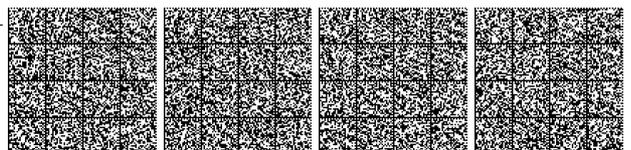
COVIP, dell'IVASS e del MEF. Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle istruzioni entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Roma, 23 luglio 2024

p. *Banca d'Italia*
ANGELINI

p. *COVIP*
BALZANI

p. *IVASS*
CESARI

p. *MEF*
SALA

ALLEGATO

ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220

*Premessa.*

La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito «legge») – modificata dall'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – si inscrive nei più ampi impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106), e alla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95).

La legge ha introdotto nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli «intermediari abilitati» di finanziamento(1) delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La medesima legge chiarisce, all'articolo 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, della legge per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.

*1. Fonti normative*

La materia è regolata dalla legge, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Vengono inoltre in rilievo:

la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;

la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

*2. Definizioni.*

Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge.

*3. Ambito di applicazione.*

Le presenti istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge (di seguito «intermediari abilitati»), ossia:

le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;

le banche italiane;

i gestori italiani;

gli istituti di moneta elettronica italiani;

gli istituti di pagamento italiani;

i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;

Poste italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta;

Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (di seguito, «succursali italiane di intermediari abilitati esteri»);

le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;

gli agenti di cambio italiani;

le fondazioni italiane di origine bancaria;

i fondi pensione italiani.

*4. Presidi procedurali per gli intermediari abilitati.*

Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali – eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi –, secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.

I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.

Essi includono almeno:

l'obbligo di consultare «elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo» (*cfr.* articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare, ove disponibili, anche i dati identificativi acquisiti nell'ambito dell'attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Fatto salvo l'obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili, è lasciata facoltà agli intermediari abilitati di utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da *data provider*) affidabili e aggiornate. Nel caso in cui le fonti consultate contengano informazioni discordanti tra loro, gli intermediari abilitati documentano, eventualmente nelle relazioni periodiche di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, le ragioni alla base della scelta della fonte utilizzata tra quelle consultate;

(1) Si fa riferimento alla nozione di finanziamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge.

procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.

Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. I flussi informativi sono predisposti con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite (ad es. funzione di *compliance* e funzione di *risk management*), eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore e assicurano l'efficace monitoraggio del rispetto del divieto da parte dell'intermediario abilitato e delle sue controllate.

Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalle società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo, provvedendo a far adottare gli stessi anche agli enti e alle società strumentali controllati, fermi restando per questi ultimi i limiti della normativa di settore.

Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare preventivamente adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.

Puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile. In assenza di prescrizioni in tal senso, tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti redatti dagli organi con cadenza almeno annuale.

*5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto*

Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio ai rispettivi organismi di vigilanza, provvedendo secondo le competenze stabilite dalla normativa di settore.

*6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza*

Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano anche l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza sugli intermediari abilitati, emerga l'avvenuta effettuazione di finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio.

Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.

Restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

*7. Disposizioni finali.*

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

**24A04085**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 maggio 2024.

**Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per l'intervento denominato «Riordino urbano sede del Consiglio regionale». Delibera CIPE n. 48 del 2016.** (Delibera n. 36/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dal-

la risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
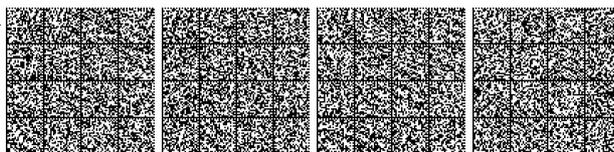
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) può destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità, delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della re-

gione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;
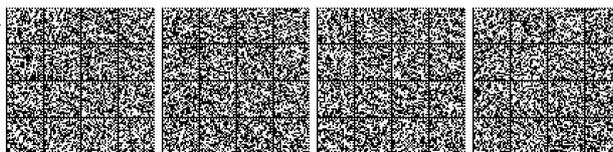
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede, tra l'altro, lo stanziamento complessivo di 1.780 milioni di euro in favore di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-*bis*, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32;

Vista, in particolare, la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 concernente gli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica, che ha, tra l'altro, approvato il Piano stralcio relativo al settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» e disposto l'assegnazione, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano, dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro, di cui 7.400.351,03 euro per gli interventi a titolarità della regione Abruzzo;

Considerato che, nell'ambito del predetto Piano, è stato assegnato l'importo di 1.068.792,55 euro a favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» come individuato alla riga n. 22 del medesimo Piano;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 0004880-A del 17 maggio 2024, con la quale è trasmessa la proposta della Struttura di Missione, come integrata con nota acquisita con prot. DIPE n. 0005371-A del 28 maggio 2024, concernente:

la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro, ai fini della realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021;

la contestuale assegnazione alla regione Abruzzo di ulteriori risorse per il suddetto intervento «Riordino urbano sede Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi a seguito del periodo emergenziale, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

Considerato che, come si evince dalla documentazione istruttoria allegata alla proposta, per l'attuazione dell'intervento «Riordino urbano del Consiglio regionale» il Consiglio regionale dell'Abruzzo e il comune dell'Aquila hanno sottoscritto in data 9 maggio 2016 un protocollo di intesa, in ottemperanza al quale è stato redatto un *Masterplan* - approvato nella versione definitiva con deliberazione n. 111 del 2 agosto 2016 del Consiglio regionale dell'Abruzzo - concernente la sistemazione urbana del settore comprendente la villa comunale, il complesso dell'Emiciclo, nonché il collegamento meccanizzato con il parcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina ed eliminazione delle barriere architettoniche per favorirne l'accesso da e per il centro storico;

Tenuto conto che il Consiglio regionale ha provveduto con fondi di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012, già assegnati al progetto «lavori di riparazione dei danni da sisma degli edifici denominati Emiciclo e ex G.l Maschile», alla sistemazione del piazzale adiacente il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale, le risorse stanziate in favore della regione Abruzzo dalla delibera n. 48 del 2016, pari a 1.068.792,55 euro, sono state poste a copertura dell'intervento finalizzato alla realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina nel comune dell'Aquila, avente un costo complessivo pari a di 2.559.701,93 euro, al quale è stata data la seguente copertura finanziaria:

1.068.792,55 euro a valere sulle risorse stanziate per il processo di ricostruzione e assegnate in favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento dal titolo «riordino urbano sede Consiglio regionale» nell'ambito del Piano stralcio approvato dal CIPE con la delibera n. 48 del 2016 e non ancora utilizzate;

1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al programma «interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, nell'ambito della linea di intervento A3.1 - «progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti, pubblici, parti di paesi e di città»;

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro economico originario dell'intervento determinato sia da un incremento dei costi delle lavorazioni, come chiarito nella relazione del RUP del 24 maggio 2024, che dal successivo adeguamento degli stessi al prezziario delle opere edili 2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 858 del 28 dicembre 2022 e rettificato con successiva delibera n. 24 del 23 gennaio 2023;

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi imprevisti, come rilevati dalla perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori in data 16 ottobre 2023 e approvata con determina del Consiglio regionale d'Abruzzo AA/RFS/459 del 26 ottobre 2023, che hanno determinato lavori aggiuntivi per 326.293,38 euro;

Viste le nota USRA n. 277 del 15 gennaio 2024 e n. 1734 del 7 marzo 2024, allegate alla proposta, con cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila rappresenta la necessità di un ulteriore assegnazione di risorse, pari a 1.021.454,65 euro, in conseguenza dell'incremento del quadro economico dell'intervento, risultante complessivamente pari a 3.581.156,58 euro, i cui maggiori costi sono connessi sia all'incremento dei prezzi dovuto al periodo emergenziale, che al verificarsi di eventi imprevisti durante l'esecuzione dei lavori;

Vista la determina del Consiglio regionale dell'Abruzzo AA/RFS/264 del 24 maggio 2024 che approva il quadro economico aggiornato dell'intervento pari complessivamente a 3.581.156,58 euro;

Tenuto conto della coerenza dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, come attestato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con nota del 17 ottobre 2023, e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Considerato che, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura di Missione e sulla base dei dati di monitoraggio al 31 ottobre 2023, l'intervento risulta in corso di attuazione con erogazioni pari a 976.183,24 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 5457-P del 29 maggio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

*1. Modifica del costo complessivo dell'intervento di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016 e assegnazione di risorse aggiuntive*

1.1. Alla luce dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione, è disposta la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, che passa da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro. L'intervento è finalizzato alla realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.

1.2. Si dispone la contestuale assegnazione in favore della regione Abruzzo, in qualità di stazione appaltante, di ulteriori risorse per l'intervento «Riordino urbano sede Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

1.3. La copertura finanziaria è a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2019, dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014 n. 190, di rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013.

*3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi*

3.1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera è svolto ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

*4. Trasferimento delle risorse*

4.1. Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

4.2. In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come successivamente modificata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila è il soggetto titolare delle risorse assegnate, il quale provvede alla successiva erogazione alla stazione appaltante sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalla medesima.

4.3. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

*5. Altre disposizioni*

5.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1075*

**24A04096**

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 luglio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi.**

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
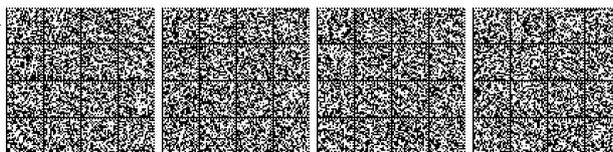
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 13 del 2005, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Oniferi è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Davide Andrea Muledda;

Considerato che il Comune di Oniferi ha comunicato, con nota prot. n. 36292 del 10 luglio 2024, il decesso del citato amministratore;

Atteso che l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 statuisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 26/36 del 24 luglio 2024, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi e si dà atto:

che il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oniferi è sciolto.

Art. 2.

Il consiglio e la giunta del Comune di Oniferi rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 29 luglio 2024

*La Presidente:* TODDE

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ONIFERI

Il consiglio comunale di Oniferi (Provincia di Nuoro) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Andrea Muledda.

Il citato amministratore, in data 4 luglio 2024, è deceduto.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

*L'assessore:* SPANEDDA

**24A04086**

## SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES – UNICAMILLUS

DECRETO RETTORALE 29 luglio 2024.

**Emanazione del nuovo statuto.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
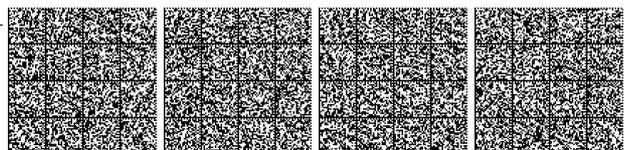
Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus University pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2024;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 aprile 2024 con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di Ateneo;

Vista la nota inviata via pec il 24 maggio 2024 con prot. 2346, acquisita al protocollo n. 7472 del Registro ufficiale AOODGFIS, con la quale la proposta di nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo *ex* art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 10610 del 24 luglio 2024 del Ministero dell'università e della ricerca nella quale si specifica la presa d'atto delle modifiche statutarie proposte;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università UniCamillus.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Università.

Roma, 29 luglio 2024

*Il Rettore:* PROFITA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES UNICAMILLUS UNIVERSITY

Art. 1.

*Natura giuridica, fonti normative, sede, durata*

1.1. È istituita a tempo indeterminato la «SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES S.R.L.», in breve «UNICAMILLUS UNIVERSITY S.R.L.», «UNICAMILLUS S.R.L.», «UNICAMILLUS UNIVERSITY» o «UNICAMILLUS», di seguito denominata «Università» e/o «Ateneo», con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b. il presente statuto;

c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

1.3. La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

1.4. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'estero.

1.5. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, unità locali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

1.6. Spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato.

1.7. La durata della società è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 2.

*Oggetto sociale*

2.1. L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi *deficit* di copertura sanitaria. L'Università osserva i principi di Imparzialità e Neutralità del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterrà dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

2.2 Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.

2.3 L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità

2.4 L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.

2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.

2.6 Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.

2.7 L'Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.

2.8 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.9 L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, *master* universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.10 L'Università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare *master* di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

2.11 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
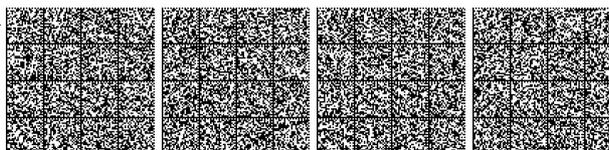
2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

Art. 3.

*Risorse economiche*

3.1. A contribuire al mantenimento dell'Università provvederà il socio unico «UniCamillus Benefit SB s.r.l.» che si farà altresì carico dei profili economico-finanziari necessari per sostenere l'importante piano di sviluppo dell'Università attraverso un nuovo campus che dovrà essere sempre improntato ad una progressiva ed irreversibile ecosostenibilità con minime emissioni di CO2 ed una tendenziale autonomia energetica mediante l'adozione di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia elettrica.

3.2. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Università in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4.

*Capitale sociale*

4.1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dai soci; è espressamente ammessa la possibilità di effettuare conferimenti in natura e di offrire quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-*ter* del codice civile.

4.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere dai soci, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.

4.3. Il rimborso ai soci dei finanziamenti da loro effettuati a favore della Società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Art. 5.

*Organi dell'Università*

5.1 Sono organi dell'Università:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il consiglio di amministrazione;

c. il Presidente;

d. il Consigliere delegato (ove nominato);

e. il Rettore;

f. il Senato accademico;

g. il direttore generale;

h. il Nucleo di valutazione;

i. l'Organo di controllo;

j. il Comitato esecutivo (ove nominato);

k. il Collegio di disciplina.

5.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.

5.3 L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Università si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Università non statali e le norme previste dal codice civile.

Art. 6.

*Decisioni dei soci*

6.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

6.2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese ed all'Organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata, anche mediante posta elettronica certificata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione, da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicati dal socio alla società, ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

6.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6.4 L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

6.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, membri dell'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

6.7 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;

- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

6.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona. Le deleghe sono conservate dalla società.

6.9 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

6.10 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

6.11 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 7.

*Consiglio di amministrazione: Composizione e durata*

7.1 L'Università è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a undici consiglieri, anche non soci, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.
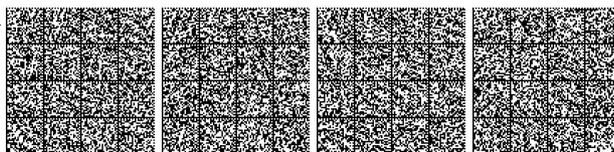
7.2 Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.

7.3 La mancata designazione di uno o più componenti o in caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del Consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno 5 (cinque) membri. Ove non vi sia più un numero di almeno 5 (cinque) membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.

7.4 Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 8.

*Consiglio di amministrazione: Funzionamento*

8.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominato), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

8.2. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

8.3. Il consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - con avviso spedito ai Consiglieri per raccomandata, fax e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione - almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

8.4. È ammessa la possibilità che la riunione dei consiglio di amministrazione si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:

- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;
- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.5. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

Art. 9.

*Consiglio di amministrazione: Competenze*

9.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dei soci e degli altri organi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Compete al consiglio di amministrazione:

*a)* determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

*b)* decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;

*c)* deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, la cui approvazione è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico;

*d)* deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*e)* approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

*f)* nominare il Presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato.

9.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

*a)* deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

*b)* deliberare la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione dell'Università, la cui approvazione è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile;

*c)* approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;

*d)* nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario, salvo rivesta anche la carica di Presidente;

*e)* nominare i componenti dell'*Advisory Board*;

*f)* nominare i Presidi di Facoltà dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;

*g)* nominare il direttore generale;

*h)* nominare, se necessario, il Vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;

*i)* esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;

*j)* deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;

*k)* deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

*l)* deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

*m)* deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;

*n)* nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

9.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

*a)* su proposta dei Consigli di Facoltà dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;

*b)* su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

*c)* in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica e al trattamento contrattuale ed economico del Rettore, che in tal caso non partecipa alla delibera, dei componenti degli organi dell'Università e degli altri docenti con incarichi istituzionali. Il consiglio di amministrazione può delegare tale compito, anche in chiave istruttoria, ad un apposito Comitato remunerazioni;

*d)* in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

*e)* in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;

*f)* in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

*g)* all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

*h)* all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; *i)* il codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;

*j)* su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.
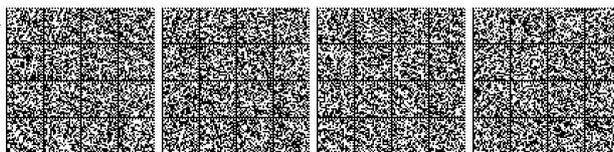
Art. 10.

*Comitato esecutivo*

10.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.

10.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.

10.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

10.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11.

*Presidente*

11.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.

11.2 Il Presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Università; c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del Rettore; e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

11.3 Il Presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.

Art. 12.

*Il Collegio di disciplina*

12.1 Il consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia.

10.2 Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

12.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

12.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

12.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

12.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

12.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 13.

*Consigliere delegato*

13.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

13.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 14.

*Rettore*

14.1 Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra le personalità del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.

14.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.

14.3 Il Rettore: *a)* rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; *b)* cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica; *c)* fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; *d)* convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; *e)* assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica; *f)* formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università; *g)* fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; *h)* adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; *i)* esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori; *j)* esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; *k)* propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale. *l)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle dispo-

sizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università; *m)* il Rettore presiede il Consiglio di Facoltà dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facoltà dipartimentale.
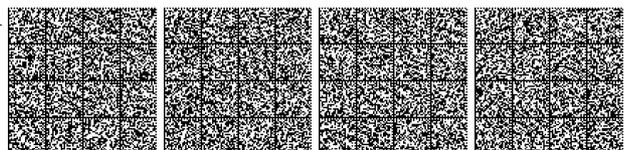
14.4 Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

14.6 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 15.

*Senato accademico: composizione e competenze*

15.1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai prorettori, se nominati, e dai Presidi di Facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.

15.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico: a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione; b. formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Università, sugli indirizzi dell'attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i Consigli di Facoltà dipartimentali; c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

15.3. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del Senato accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

Art. 16.

*Facoltà dipartimentali*

16.1 Alle Facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

16.2 Le Facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

16.3 Alle singole Facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

16.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.

16.5 Le Facoltà dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facoltà dipartimentale e nella Giunta di Facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 17.

*Presidi delle Facoltà dipartimentali*

17.1 I Presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive Facoltà dipartimentali.

17.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

17.3 I Presidi rappresentano la Facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà dipartimentale.

17.4 I Presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facoltà dipartimentale medesima.

Art. 18.

*Consigli di Facoltà dipartimentali*

18.1 I consigli di Facoltà dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. Possono partecipare ai Consigli di Facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

18.2 I Consigli di Facoltà dipartimentali: *a)* curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; *b)* organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attività di ricerca della Facoltà dipartimentale; *c)* verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; *d)* propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà dipartimentale; *e)* approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facoltà dipartimentali.

Art. 19.

*Giunte di Facoltà dipartimentali*

19.1 Le Giunte di Facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della Facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di Facoltà dipartimentali sono composte da: *a)* il Preside, che presiede e convoca le sedute; *b)* il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; *c)* il Coordinatore degli Studi; *d)* il Coordinatore della Ricerca.

19.2 Le Giunte di Facoltà dipartimentali: *a)* predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di Governo dell'Università; *b)* sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; *c)* approvano i piani di studio; *d)* propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facoltà dpartimentali; *e)* danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità; *f)* approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle Facoltà dpartimentali da parte di soggetti pubblici e privati; *g)* su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facoltà dpartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà dpartimentale.

19.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di Facoltà dpartimentali, può nominare uno o più coordinatori del Tutorato.

Art. 20.

*Centro integrato di ricerca*

20.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà dpartimentali.

20.2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere dei presidi di facoltà dipartimentali.

20.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

20.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di stu-

diosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 21.

Advisory Board

21.1. L'*Advisory Board* è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.

21.2. L'*Advisory Board* si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università ed implementare il network dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sullematerie ad esso sottoposte dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

21.3. I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del Presidente dell'Università che, di comune accordo col Rettore, nesceglie anche il Presidente.

Art. 22.

*Direttore generale*

22.1 Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione

22.2 Egli sovrintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 23.

*Organi consultivi e di verifica*

Sono organi consultivi e di verifica:

- il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- l'Organo di controllo;
- il Consiglio degli studenti.

Art. 24.

*Nucleo di valutazione di Ateneo*

24.1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.

24.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

24.3. Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.

24.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

Art. 25.

*Organo di controllo*

25.1 Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternativamente un Collegio sindacale ovvero un Revisore.

25.2 La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.

25.3 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.4 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* codice civile e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.

25.5 In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 del codice civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

25.6 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.7 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-*ter* codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-*sexies* codice civile.

Art. 26.

*Consiglio degli studenti*

26.1 Il Consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

26.2 In particolare il Consiglio degli studenti:

*a)* formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

*b)* esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

*c)* predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

26.3 Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Università e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. La perdita dello status di studente presso l'Ateneo comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

Art. 27.

*Insegnamenti e attività didattica*

27.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

27.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Art. 28.

*Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico*

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università pubbliche statali.

Art. 29.

*Contratti a tempo determinato*

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e succes-

sive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 30.

*Personale tecnico amministrativo*

30.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

30.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 31.

*Ammissione*

Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell'Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi *deficit* sanitari.

Art. 32.

*Attività di orientamento e tutorato*

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 33.

*Diritto allo studio*

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture sociosanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.

Art. 34.

*Il contratto con lo studente*

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le modalità di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Art. 35.

*Esercizi sociali*

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

35.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 36.

*Disposizioni generali*

36.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

**24A04084**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Teriparatide Viatris».

*Estratto determina AAM/PPA n. 591/2024 del 19 luglio 2024*

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/259.

Cambio nome: C1B/2024/612.

N. procedura: NL/H/4934/001/IB/003.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Medicinale TERIPARATIDE VIATRIS.

Confezione: «20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna da 800 microgrammi/2,4 ml di soluzione - A.I.C. n. 049856014,

è ora trasferita alla società Ambio Pharma Europe con sede legale in 3RD Floor Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, Dublin, Irlanda.

Con variazione della denominazione del medicinale in TERIPARATIDE AMBIO PHARMA.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A03993**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina + acido clavulanico, «Puriclav».

*Estratto determina AAM/PPA n. 596/2024 del 19 luglio 2024*

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1045.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 - Episcopia - Potenza (PZ), codice fiscale 01135800769.

Medicinale: PURICLAV.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037912021,

alla società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A03994**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, benzocaina, esculina, benzalconio cloruro, «Proctosedyl».

*Estratto determina AAM/PPA n. 597/2024 del 19 luglio 2024*

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1009.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157:

medicinale: PROCTOSEDYL;

confezione: «crema rettale» tubo 20 g;

A.I.C. 013868031;

confezione: «supposte» 6 supposte;

A.I.C. 013868043,

alla società Karo Healthcare AB con sede legale in BOX 16184, 103 24 Stoccolma, Svezia.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A03995**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Ellebax».

*Estratto determina AAM/PPA n. 603/2024 del 19 luglio 2024*

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/258

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MMD Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 09678611212

Medicinale «ELLEBAX»

050020015 - «10 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020027 - «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020039 - «15 mg compressa rivestita con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020041 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

alla società Elleva Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5-7, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 07894201214

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A03996**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina $D_3$), «Trediv».

*Estratto determina AAM/PPA n. 605/2024 del 19 luglio 2024*

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1177

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Konpharma S.r.l. con sede legale in Via Pietro Della Valle, 1, 00193 Roma, codice fiscale 08578171004

Medicinale «TREDIV»

048392017 - «10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml

048392029 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml

048392031 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml

048392043 - «50.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml

048392056 - «50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi In Vetro Da 2,5 Ml

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale In Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A03997**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rupatadina, «Pafinur».

*Estratto determina AAM/PPA n. 609/2024 del 19 luglio 2024*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.4: Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza

modifiche ai paragrafi 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo per le compresse A.I.C. 037888017, 037888029, 037888031, 037888043, 037888056, 037888068, 037888070, 037888082, modifica dei paragrafi 4.5, 5.1, 5.2 del RCP e paragrafo 2 del foglio illustrativo per la soluzione orale (A.I.C. 037888094), modifica della sezione 3 delle etichette per entrambe le forme farmaceutiche, per inserire una nuova interazione con il midazolam;

aggiornamento del paragrafo 4.8 del RCP per studi clinici effettuati sulla sola forma farmaceutica compresse (A.I.C. 037888017, 037888029, 037888031, 037888043, 037888056, 037888068, 037888070, 03788082):

contestuali adeguamenti al QRD *template* ed alla LG eccipienti attualmente in vigore, modifiche editoriali,

per il medicinale A.I.C. 037888 PAFINUR.

Codice pratica: VC2/2020/3.

Titolare A.I.C.: Urquima S.A., AV. Camì Reial, 51-57, 08184 Palau-Solità i Plegamans, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**24A03998**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

*Estratto determina IP n. 452 del 11 luglio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale «LYRICA» 150 mg capsule rigide, 56 capsule autorizzato dall' *European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/018, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257018 (in base 10) 1JW7PU (in base 32) Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 150 mg di pregabalin.

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257018

Classe di rimborsabilità: Cnn

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257018

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse.*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A04057**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

*Estratto determina IP n. 453 del 11 luglio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu) autorizzato dall' *European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020 (in base 10) 1JW7PW (in base 32)

Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 75 mg di pregabalin

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020

Classe di rimborsabilità: Cnn

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020

RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

STAMPATI

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A04058**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan»

*Estratto determina IP n. 454 dell'11 luglio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LUMIGAN 0,1 MG/ML, COLLIRIO, SOLUZIONE - 1 FLACONE 3 ML autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/205/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015 (in base 10) 1JWNCZ(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro (conservante), sodio cloruro, sodio fosfatobibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Può accadere che vengano aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per mantenere un livello normale di acidità (pH).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A04059**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*.**

In attuazione all'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024 è stato approvato dal direttore generale della *ex* Direzione generale incentivi energia l'avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3.

L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono rese disponibili risorse pari a euro 359.943.750.

Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o costituendi, da sole imprese.

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei termini previsti dall'art. 9, comma 8 dell'avviso pubblico.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

**24A04191**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,086 |
| Yen | 169,64 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,362 |
| Corona danese | 7,461 |
| Lira Sterlina | 0,84073 |
| Fiorino ungherese | 390,43 |
| Zloty polacco | 4,277 |
| Nuovo leu romeno | 4,9729 |
| Corona svedese | 11,6735 |
| Franco svizzero | 0,9681 |
| Corona islandese | 149,7 |
| Corona norvegese | 11,9635 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 35,7592 |
| Dollaro australiano | 1,6396 |
| Real brasiliano | 6,0594 |
| Dollaro canadese | 1,4944 |
| Yuan cinese | 7,9003 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4788 |
| Rupia indonesiana | 17610,63 |
| Shekel israeliano | 3,9314 |
| Rupia indiana | 90,9075 |
| Won sudcoreano | 1505,59 |
| Peso messicano | 19,5254 |
| Ringgit malese | 5,0738 |
| Dollaro neozelandese | 1,8209 |
| Peso filippino | 63,498 |
| Dollaro di Singapore | 1,4615 |
| Baht tailandese | 39,324 |
| Rand sudafricano | 20,0068 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**24A04092**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0848 |
| Yen | 167,23 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,425 |
| Corona danese | 7,4618 |
| Lira Sterlina | 0,83973 |
| Fiorino ungherese | 393,28 |
| Zloty polacco | 4,289 |
| Nuovo leu romeno | 4,9706 |
| Corona svedese | 11,6875 |
| Franco svizzero | 0,9609 |
| Corona islandese | 149,7 |
| Corona norvegese | 11,942 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 35,6509 |
| Dollaro australiano | 1,6428 |
| Real brasiliano | 6,0759 |
| Dollaro canadese | 1,4953 |
| Yuan cinese | 7,8934 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4716 |
| Rupia indonesiana | 17622,09 |
| Shekel israeliano | 3,9403 |

| | |
|---|---|
| Rupia indiana | 90,808 |
| Won sudcoreano | 1500,01 |
| Peso messicano | 19,8113 |
| Ringgit malese | 5,0687 |
| Dollaro neozelandese | 1,8267 |
| Peso filippino | 63,558 |
| Dollaro di Singapore | 1,4577 |
| Baht tailandese | 39,197 |
| Rand sudafricano | 19,8662 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**24A04093**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 luglio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0851 |
| Yen | 165,62 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,389 |
| Corona danese | 7,4625 |
| Lira Sterlina | 0,8428 |
| Fiorino ungherese | 393,33 |
| Zloty polacco | 4,2968 |
| Nuovo leu romeno | 4,9697 |
| Corona svedese | 11,774 |
| Franco svizzero | 0,9534 |
| Corona islandese | 149,5 |
| Corona norvegese | 12,0825 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 35,9078 |
| Dollaro australiano | 1,6638 |
| Real brasiliano | 6,1638 |
| Dollaro canadese | 1,502 |
| Yuan cinese | 7,8331 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4682 |
| Rupia indonesiana | 17704,82 |
| Shekel israeliano | 3,9666 |
| Rupia indiana | 90,8915 |
| Won sudcoreano | 1497,33 |
| Peso messicano | 20,098 |
| Ringgit malese | 5,0598 |
| Dollaro neozelandese | 1,8401 |
| Peso filippino | 63,576 |
| Dollaro di Singapore | 1,4566 |
| Baht tailandese | 39,264 |
| Rand sudafricano | 20,0649 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**24E04094**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 luglio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,086 |
| Yen | 167,84 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,37 |
| Corona danese | 7,4626 |
| Lira Sterlina | 0,84378 |
| Fiorino ungherese | 390,95 |
| Zloty polacco | 4,274 |
| Nuovo leu romeno | 4,9718 |
| Corona svedese | 11,7325 |
| Franco svizzero | 0,9594 |
| Corona islandese | 149,7 |
| Corona norvegese | 11,937 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 35,7984 |
| Dollaro australiano | 1,6559 |
| Real brasiliano | 6,117 |
| Dollaro canadese | 1,5009 |
| Yuan cinese | 7,875 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4782 |
| Rupia indonesiana | 17694,04 |
| Shekel israeliano | 3,9788 |
| Rupia indiana | 90,9495 |
| Won sudcoreano | 1505,15 |
| Peso messicano | 19,9254 |
| Ringgit malese | 5,058 |
| Dollaro neozelandese | 1,8427 |
| Peso filippino | 63,377 |
| Dollaro di Singapore | 1,4594 |
| Baht tailandese | 39,112 |
| Rand sudafricano | 19,8121 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**24A04095**
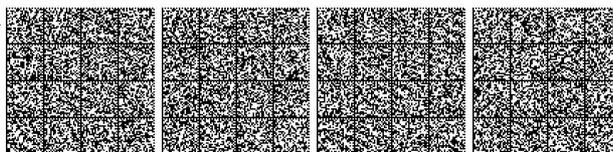
## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2024, recante l'ammissione delle imprese con identificativo istanza ZFUSC7_00898959 e ZFUSC7_00910168 alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 luglio 2024 sono stati ammessi alle agevolazioni i soggetti beneficiari con identificativo istanza ZFUSC7_00898959 e ZFUSC7_00910168 per i quali la concessione delle agevolazioni risultava subordinata al completamento delle attività istruttorie secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale del 19 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 152 del 1° luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 26 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

**24A04056**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

**Pubblicazione del decreto 25 giugno 2024, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.**

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it - sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 1, comma 213, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il relativo allegato.

**24A04144**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-184) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
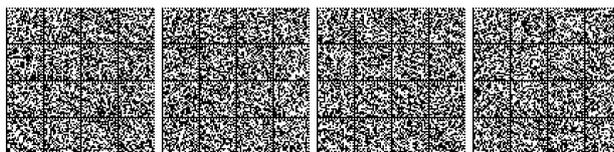
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C